



PORTO TURISTICO “MARINA DI PESCARA”

REGOLAMENTO GENERALE DI FRUIZIONE DEI SER- VIZI

Società Marina di Pescara a r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, s.n.
Palazzina Torre di Controllo – 65126 Pescara

Tel. +39 085.454681 – Fax +39 085.4546833
www.marinape.com contact@marinape.com
PEC marinape@pec.it

P. IVA e C. F. 01672470687
Camera Commercio Pescara n° 119810/2003
Capitale Sociale € 497.484,00 i.v.

Indice

ATTO DI APPROVAZIONE	1
----------------------------	---

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Sfera di Applicazione	1
Art. 2 - Pubblicità/Modifiche del Regolamento.....	1
Art. 3 - Rapporti con gli Organi dello Stato.....	1
Art. 4 - Sanzioni.....	2
Art. 5 - Compiti della Società	2
Art. 6 - Vigilanza.....	3
Art. 7 - Limitazione di Responsabilità della Società.....	3
Art. 8 - Tariffe.....	3
Art. 9 - Collaborazione con le Pubbliche Autorità	3

TITOLO II ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 10 - Accesso al Posto di Ormeggio.....	4
Art. 11 - Entrata e Uscita dal Porto.....	4
Art. 12 - Disponibilità del Posto di Ormeggio	4
Art. 13 - Divieto di Ormeggio al di Fuori del Posto Assegnato	5
Art. 14 - Movimentazione delle Unità in Porto	5
Art. 15 - Registro dell'utenza Portuale	6
Art. 16 - Caratteristiche degli Ormeggi e Dimensioni delle Imbarcazioni	6
Art. 17 - Divieto di Ormeggio per Più di Una Imbarcazione	6
Art. 18 - Imbarcazioni in Transito	7
Art. 19 - Movimentazione di Imbarcazioni, Alaggio e Varo	7
Art. 20 - Modo di Ormeggiarsi	8
Art. 21 - Efficienza delle Imbarcazioni	9
Art. 22 - Dotazioni Tecniche dei Posti di Ormeggio/Attacchi alle Colonnine	9
Art. 23 - Divieti.....	9
Art. 24 - Divieto di Deposito di Materiale.....	11
Art. 25 - Introduzione di Animali	11

Art. 26 - Divieto di Svolgere Attività Commerciali o Professionali	11
Art. 27 - Accesso ai Pontili	12
Art. 28 - Accesso al Porto.....	12
Art. 29 - Accesso alle Banchine o ad Altri Punti di Carico e Scarico.....	12
Art. 30 - Assenza Superiore a 24 Ore	13
Art. 31 - Concessione in Uso a Terzi Del Posto Ormeggio/Barca e Posto Auto	13
Art. 32 - Lavori Subacquei.....	13

TITOLO III
TRAFFICO VEICOLARE

Art. 33 - Accesso e Sosta in Porto	13
--	----

TITOLO IV
SERVIZI – UNITÀ IMMOBILIARI

Art. 34 - Garanzie Assicurative.....	14
Art. 35 - Obblighi della Società	14
Art. 36 - Assistenza Radiotelefonica	15
Art. 37 - Servizi Portuali e Altri	15
Art. 38 - Vigilanza e/o Guardiania.....	16
Art. 39 - Svolgimento di Attività Artigianali/Commerciali	16

TITOLO V
NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 40 - Tutela Contro gli Inquinamenti.....	16
Art. 41 - Mezzi e Dotazioni Antincendio	17
Art. 42 - Prescrizioni per gli Utenti ed Operatori.....	17
Art. 43 - Misure da Adottare in Caso di Incendio	19

TITOLO VI
NORMA FINALE

Art. 44 - Elenco Allegati	19
Art. 45 - Foro Competente.....	19

PORTO TURISTICO “MARINA DI PESCARA” REGOLAMENTO GENERALE DI FRUIZIONE DEI SERVIZI

ATTO DI APPROVAZIONE

- VISTO** Il Regolamento del Porto Turistico di Pescara approvato con Ordinanza n.22/89 del 2/05/1989 dalla Capitaneria di Porto di Pescara;
- VISTO** Il Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi e Regolamento Accesso Operatori Professionali (deliberati al punto 2 dell’Ordine del Giorno in data 28/01/2011 dal C.d.A. della Società Unipersonale Marina di Pescara);
- VISTO** Il vigente Regolamento per le Attività Terziarie nell’ambito del complesso “area shopping” del Porto Turistico Marina di Pescara;
- VISTE** Le Disposizioni per l’Accesso Veicolare Automatizzato e Consegna Tessera di Accesso collegata al contratto di servizio di ormeggio (deliberato con Ordine del Giorno in data 7/07/2010 dal C.d.A. della Società Unipersonale Marina di Pescara);
- VISTO** Il Regolamento del Porto Turistico Marina di Pescara approvato con Ordinanza n.47/2012 in data 24/07/2012 dalla Capitaneria di Porto di Pescara che abroga e sostituisce la precitata Ordinanza n. 22/89 ed il relativo Regolamento del Porto Turistico Marina di Pescara edizione 1989.
- CONSIDERATO** Che in fase di stesura del presente testo si è proceduto ad apportare delle modifiche ai precedenti Regolamenti/Disposizioni che, opportunamente corretti, sono riportati negli Allegati “A”, “B” e “H”.

RITENUTO NECESSARIO riunire in un testo unico le norme disciplinanti le varie attività che si svolgono nell’ambito del Porto Turistico Marina di Pescara, al fine di conferire un’organicità alle disposizioni con conseguente beneficio di razionale cognizione ed immediata consultazione da parte dell’Utenza marittima e portuale in genere;

Il Consiglio di Amministrazione della Società Unipersonale Marina di Pescara, dopo attenta disamina di quanto previsto dalla normativa vigente, nella seduta del 20/10/2014 approva e delibera, a far data da quella odierna, il seguente Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi del Porto Turistico Marina di Pescara edizione 2014, di cui al punto 4 dell’Ordine del Giorno in data 20/10/2014 in quanto tali norme, anch’esse vincolanti, sono di seguito riportate.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti Regolamenti/Disposizioni in contrasto con lo stesso.

Pescara lì, 20/10/2014

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE

1.1 Fermo restando quanto disposto dal Regolamento della Capitaneria di Porto (in seguito, il “**Regolamento della Capitaneria**”) e dalle altre disposizioni dell’Autorità Marittima, il presente Regolamento (in seguito, il “**Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi**” o il “**Regolamento**”) disciplina l'uso dei beni, immobili e non, la somministrazione di servizi e gli obblighi di coloro che accedono al Porto Turistico "Marina di Pescara" (di seguito, il "**Porto Turistico**" o semplicemente "**Porto**"), ovvero nelle aree del demanio marittimo e del mare territoriale assentite in concessione in qualità di titolare alla Società Unipersonale Marina di Pescara S.r.l., con sede legale a Pescara, Lungomare Papa Giovanni XXII s.n.c. (di seguito, la “**Società**”).

1.2 Il presente Regolamento si applica, quindi, a tutte le persone fisiche o giuridiche (o a chi per essi), che fruiscono dei servizi portuali (posti barca, posti auto, box, esercizi commerciali, capannoni, etc.) o che comunque utilizzano le prestazioni rese nell'ambito del Porto, nonché a chiunque, per qualsiasi ragione anche transitoria, si trovi in detto ambito (tutti tali soggetti sono di seguito indicati come gli “**Utenti**” ovvero l’“**Utente**”).

Art. 2 PUBBLICITÀ/MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

2.1 La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione di un esemplare del presente Regolamento nei locali della Società e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2.2 Gli Utenti ed i frequentatori del Porto Turistico sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale, per il solo fatto che essi accedano all’area portuale, è da ritenere da essi accettato.

2.3 L’Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia, di sicurezza e delle disposizioni della Società ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse.

2.4 Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

2.5 La Società potrà in ogni momento, con propria deliberazione apportare modifiche o aggiornamenti al presente Regolamento previa, ove necessario, approvazione dell’Autorità Marittima al fine di favorire la sicurezza ed una migliore gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.

Art. 3 RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLO STATO

3.1 I rapporti con gli Organi dello Stato, riguardanti tutti i servizi e le attività in generale che si svolgono nell’ambito del Porto, sono intrattenuti solo dalla Società.

Art. 4

SANZIONI

4.1 Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e delle disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Porto Turistico, dalla Società e dal personale da essa dipendente, munito di apposito documento di riconoscimento e della divisa riportante il logo della Società.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale, all'occorrenza, potrà dare opportune disposizioni alle quali chiunque si trovi nell'ambito del Porto Turistico si dovrà attenere. La Società provvede, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.

4.2 Le infrazioni accertate dal personale dipendente di cui al precedente punto 4.1 saranno immediatamente comunicate alla Società, la quale - in caso di violazioni di Legge - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio per i provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la Società ne potrà adottare particolari a carico degli Utenti, ivi compresi la risoluzione dei rapporti contrattuali e l'allontanamento dell'imbarcazione, dei responsabili, la sospensione dei servizi e degli accessi totale o parziale, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

4.3 Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente Regolamento che causi danni a terzi, alle unità ormeggiate ed alle cose o impianti in genere, crea un'immediata obbligazione di risarcimento da parte del responsabile.

Art. 5

COMPITI DELLA SOCIETÀ

5.1 Ferme restando le attribuzioni e le prerogative della Regione Abruzzo, dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Società controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare, tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

La Società persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società dispone l'affidamento per specifiche attività.

In ogni caso, il personale dipendente autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale marittima dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante la scritta "Marina di Pescara" e con un tesserino di riconoscimento con il nome e la qualifica.

Il precitato personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel Porto stesso.

Al personale dipendente è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata o uscita dal posto barca.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza il personale predetto è autorizzato a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

La Società provvede alla manutenzione e riattivazione in caso di avaria dei segnalamenti marittimi presenti in Porto, nonché della boa luminosa posta nelle acque antistanti l'ingresso del porto, contraddistinta dai seguenti parametri:

- A) struttura radarabile di colore giallo con fanale a luce lampeggiante gialla;
- B) altezza della luce sul livello marino medio pari a mt. 1,5;
- C) portata nominale pari a miglia 2;
- D) caratteristica luminosa pari a $0,5 + \underline{2,5} = P. 3$ secondi;
- E) miraglio radarabile giallo ad "X".

La Società:

- a) Predispone con cadenza bimestrale rilievi batimetrici dei fondali del passo di accesso al Porto,

- comunicandone gli esiti alla locale Capitaneria di Porto ed all'utenza portuale;
- b) Mantiene in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza al naviglio in entrata/uscita;
 - c) Comunica prontamente alla Capitaneria di Porto di Pescara, per gli opportuni adempimenti di competenza, ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione all'imboccatura e nell'ambito portuale.

Art. 6

VIGILANZA

6.1 Il personale, alle dirette dipendenze della Società, potrà in ogni momento dare opportune disposizioni per l'osservanza del presente Regolamento da parte di chi si trovi nell'ambito portuale.

Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente comunicata alla Società per i provvedimenti di competenza; qualora, nella fattispecie, si ravvisino reati marittimi e di sicurezza pubblica, la questione dovrà essere portata a conoscenza dei competenti Organi dello Stato per i provvedimenti di competenza.

Art. 7

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

7.1 Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Viceversa, un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente Regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale dipendente o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

7.2 In ogni caso, comunque, l'Utente esonera la Società da ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione o per i furti che possano verificarsi a bordo dell'imbarcazione medesima, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie, per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alle imbarcazioni da incendio comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rottura cime d'ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini, eventi straordinari di ogni tipo, e per eventuali danni alle persone, alla imbarcazione o alle cose derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio o di disormeggio.

Comunque l'Utente è obbligato, nei casi previsti dall'art. 182 del Codice della Navigazione e art. 60 di D. Lg. 18/07/2005 n. 171, a dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 8

TARIFFE

8.1 La Società, con propria deliberazione, determina le tariffe giornaliere, mensili, annuali e pluriennali per la concessione in uso dei posti ormeggio, auto, box, nonché le modalità per l'utilizzo di tutte le altre aree, servizi portuali, impianti e strutture accessorie realizzate nell'ambito della concessione demaniale marittima.

Art. 9

COLLABORAZIONE CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

9.1 La Società, nell'espletamento dei suoi compiti, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità (Regione Abruzzo, Capitaneria di Porto, Autorità Doganale e di Pubblica Sicurezza, VV.F. ecc.) nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia.

La Società curerà che vengano eseguite le disposizioni normative e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell'utenza.

TITOLO II

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 10

ACCESSO AL POSTO DI ORMEGGIO

10.1 Tutte le unità al loro primo ingresso in Porto, prima di accedere al posto di ormeggio, devono attendere nell'avamposto le disposizioni della Società, che dovrà essere contattata con le modalità di cui al successivo Art. 11. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

10.2 Tutte le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi o comunque usufruiscono dei servizi del Porto devono essere assicurate per la Responsabilità Civile verso terzi.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile in solido per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti d'ormeggio.

La Polizza di assicurazione dovrà essere esibita all'atto dell'arrivo in Porto e a richiesta del personale della Società.

Qualora l'imbarcazione non risulti assicurata o il massimale sia palesemente insufficiente, la Società potrà negare l'ormeggio o chiederne l'integrazione di valore.

Art. 11

ENTRATA E USCITA DAL PORTO

11.1 Prima di effettuare le manovre di entrata ed uscita dal Porto e per gli spostamenti nell'ambito portuale, le unità navali devono:

- a) contattare preventivamente via radio (VHF Ch. 16 e HF Ch. 6) la Torre di Controllo del Porto Turistico;
- b) entrare nel Porto Turistico "Marina di Pescara" seguendo la direttrice **Boa gialla** (Lat. 42°27,925' N – Long. 014°14,330' E) – .2° **Fanale Verde interno al "Marina"** (Lat. 42°28,157' N – Long. 014°13,940' E) – **Rv = 312°**, tenendo sulla propria sinistra le 4 boe rosse sistemate lungo il canale di accesso;
- c) uscire dal Porto Turistico "Marina di Pescara" seguendo la direttrice .2° **Fanale Verde interno al "Marina"** (Lat. 42°28,157' N – Long. 014°13,940' E) – **Boa gialla** (Lat. 42°27,925' N – Long. 014°14,330' E) – **Rv = 132°**, tenendo sulla propria destra le 4 boe rosse sistemate lungo il canale di accesso.
- d) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- e) mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi, o comunque la minima velocità per il governo in sicurezza dell'unità tale da non provocare onda;
- f) dare la precedenza alle unità in uscita;
- g) rispettare le indicazioni dei segnalamenti marittimi sistemati all'imboccatura ed in ambito portuale;
- h) in caso di condizioni meteo tali da compromettere la sicurezza dell'unità e l'incolumità dell'equipaggio, valutare se procedere o meno all'entrata al Porto Turistico ovvero mettersi alla cappa. E' fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 100 metri dall'imboccatura del Porto con la propulsione velica.
Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari motivazioni dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 12

DISPONIBILITÀ DEL POSTO DI ORMEGGIO

12.1 La Società provvede a formare un apposito Registro/Elenco dei posti barca (cartaceo o su supporto informatico), denominato anche "Piano degli Ormeggi", che contiene, per ciascun posto barca, il nominativo dell'Utente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione; a tal fine, ogni proprietario o comandante dell'unità deve consegnare alla Società, appena possibile dopo il primo

ormeggio, o all'atto della stipula del contratto, copia del libretto dell'unità medesima, copia del certificato assicurativo R.C. in corso di validità ed il numero di telefono di una persona immediatamente contattabile e che possa intervenire in caso di necessità, urgenze e/o emergenze relative alla propria unità.

12.2 I posti di ormeggio/barca sono contrassegnati da segnaletica adeguata, mediante numeri, lettere od altra idonea segnaletica; tale numerazione è riportata sul ciglio dei pontili e delle banchine. Ciascun Utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato. Ogni posto di ormeggio può essere impegnato da una sola unità. È facoltà della Società organizzare e modificare il piano degli ormeggi nel rispetto delle norme e degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione in ambito portuale, garantendo, in particolare, sempre i necessari spazi di evoluzione per l'effettuazione delle manovre di ormeggio, disormeggio e navigazione delle unità.

12.3 Il tratto della banchina Sud, tra il distributore di carburante e lo scivolo Club Nautico, è riservata all'ormeggio delle imbarcazioni che devono effettuare rifornimento di carburante al distributore ivi installato durante l'orario di apertura del distributore medesimo. Non è consentito l'ormeggio durante le ore notturne ed in quelle di chiusura dell'impianto, salvo per casi di emergenza e dietro specifica autorizzazione della Società. Il tratto della banchina Sud, dopo il distributore del carburante, verso Nord, è riservata in parte all'ormeggio delle imbarcazioni in transito.

12.4 L'Utente, dal momento della consegna del rispettivo posto barca, ha piena disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e la Società provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata, salvo diversa disposizione da parte dell'interessato (cessione temporanea, delega utilizzo, ecc.). In tali casi l'Utente è tenuto ad informare per iscritto in via preventiva la Società per le successive incombenze contrattuali.

12.5 Il tratto della banchina "Alfa" - Diga Foranea - tra i posti barca A/11 e A/40, comprensivo dei lati nord e sud del molo martello, come meglio evidenziato nella planimetria allegato "P", è riservata all'ormeggio dei mezzi navali dell'Autorità Marittima, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, nonché di quelli impiegati in operazioni di emergenza. L'uso e la gestione degli ormeggi di detta banchina è di esclusiva pertinenza della Capitaneria di Porto di Pescara, alla quale vanno inoltrate le richieste di ormeggio di quel tratto di banchina, dandone conoscenza alla scrivente Società. Su detta banchina esiste anche una garitta della G.d.F. con personale dipendente in servizio continuativo che vi esercita il controllo delle unità navali. Le Amministrazioni proprietarie delle unità in questione possono, per motivi di sicurezza, effettuare lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, avvalendosi di personale dipendente, ovvero di ditte esterne. Preventivamente alle esecuzioni dei lavori dette Amministrazioni presenteranno comunicazione scritta alla Società, precisando il periodo di effettuazioni dei lavori, allegando la prevista documentazione tecnica vigente in materia di sicurezza sul lavoro della ditta interessata, prendendo le opportune cautele tese ad evitare l'inquinamento dello specchio acqueo portuale, manlevando la Società da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone.

Art. 13

DIVIETO DI ORMEGGIO AL DI FUORI DEL POSTO ASSEGNATO

13.1 Ciascun Utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

In caso di inottemperanza, la Società provvederà a far rimuovere le imbarcazioni, a spese dell'inadempiente, e ad ormeggiarle al posto loro assegnato o alle banchine di transito o fuori dell'ambito portuale.

La Società ha facoltà di assegnare temporaneamente all'utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. La Società, inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva potendo anche, a tal fine, modificare l'ubicazione dei posti ormeggio ed auto.

Art. 14

MOVIMENTAZIONE DELLE UNITÀ IN PORTO

14.1 La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni

meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi od altre simili fattispecie. In tali ipotesi la relativa manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario/Utente dell'imbarcazione, con il proprio equipaggio ovvero, in mancanza o in caso di rifiuto, con personale incaricato dalla Società a spese e per conto del proprietario/Utente.

Art. 15

REGISTRO DELL'UTENZA PORTUALE

15.1 La Società deve mantenere presso i propri uffici un registro (cartaceo o su supporto elettronico) su cui annotare l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché il nome, il tipo e gli elementi identificativi delle unità ormeggiate.

Art. 16

CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI E DIMENSIONI DELLE IMBARCAZIONI

16.1 Le misure delle unità da diporto saranno ricavate dalla licenza di navigazione per le imbarcazioni e dal foglio di omologazione per i natanti e non dovranno essere, in lunghezza ed in larghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella, con tolleranza massima del 5% per la sola lunghezza da autorizzarsi:

CATEGORIE	Lunghezza mt.	CATEGORIE	Lunghezza mt.
A	06,00	A1*	07,00
B	08,00	B1	09,00
C	10,00	C1*	11,00
D	12,00	D1*	13,00
D2*	12,00	E	15,00
F	18,00	G	20,00
H	25,00	I	30,00
L	35,00	M	40,00
N	45,00	O	50,00
		* OPZIONALE	Discrezione Società

Il Marina, qualora sussistano fondati motivi, avrà sempre la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla lunghezza e larghezza delle imbarcazioni e natanti che dovessero mostrare eccedenze particolari, ciò al fine di garantire la sicurezza delle manovre nelle aree di evoluzione prossime alle banchine e ai pontili.

16.2 Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra (16.1) costituiranno grave inadempienza da parte dell'Utente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, ivi compresa la rimozione dell'imbarcazione a spese dell'Utente e la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utente inadempiente, a carico del quale resteranno i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio.

Art. 17

DIVIETO DI ORMEGGIO PER PIÙ DI UNA IMBARCAZIONE

17.1 Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'Utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Società provvederà alla rimozione delle imbarcazioni non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all'operazione ed il relativo costo di ormeggio, fatti comunque salvi eventuali maggiori danni.

Art. 18

IMBARCAZIONI IN TRANSITO

18.1 Alle unità in transito deve essere riservata una quota di posti barca non inferiore al decimo per cento dei posti totali della capacità globale del Porto Turistico. L'utilizzazione di tali posti sarà garantita in forma gratuita per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per non più di 3 (tre) ormeggi nell'arco di ciascun mese. La Società avrà, inoltre, il diritto di destinare al transito altri posti barca rimasti liberi.

18.2 Gli Utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Società l'assegnazione di un Posto Barca, devono sostare nell'avamposto sino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La Società potrà negare l'autorizzazione a sua discrezione anche, tra l'altro, per motivi di sicurezza, tutela sanitaria ed ambientale ed esaurimento dei posti barca restanti.

18.3 La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo; la durata potrà essere prorogata su autorizzazione della Società fino a quando sussista l'ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

18.4 Qualora la permanenza di un'imbarcazione in transito superi gg. 3 (tre) si provvede alla stesura di regolare contratto di affitto per la durata della sosta stessa.

18.5 Il Comandante e/o Proprietario delle imbarcazioni in transito dovranno, appena ormeggiati nel Porto Turistico, recarsi agli Uffici del Porto (Torre di Controllo) e fornire le informazioni ed i documenti di cui all'art. 12.1. I Comandanti/Proprietari delle imbarcazioni in transito battenti bandiera estera o provenienti da un Porto estero, con o senza passeggeri o membri di equipaggio, dovranno provvedere a formalizzare, con le Autorità competenti (Capitaneria di Porto, Guardia Di Finanza, Polizia di Frontiera e Dogana), tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

18.6 Il pagamento delle tariffe di transito dovrà essere effettuato in via anticipata all'atto della registrazione presso gli uffici del Porto. La tariffa giornaliera comprende la notte del giorno di arrivo e si estende fino alle ore 11,00 del giorno successivo.

18.7 Un'imbarcazione può sostare nei posti riservati alle imbarcazioni in transito per un tempo massimo consecutivo pari a giorni tre; trascorso tale termine, laddove vi sia una richiesta di ormeggio in transito di una diversa imbarcazione e non vi sia un altro posto in transito disponibile, la prima imbarcazione non potrà più sostare nei posti riservati al transito, salvo diversa autorizzazione della Società.

Art. 19

MOVIMENTAZIONE DI IMBARCAZIONI, ALAGGIO E VARO

19.1 Le operazioni di alaggio e varo dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Società nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Salvo diversa autorizzazione della Società, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi del cantiere navale del Porto Turistico.

Non è consentito l'ingresso in Porto di alcun mezzo mobile, oltre quelli espressamente autorizzati dalla Società.

Gli Utenti non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al Porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni relative agli spostamenti di imbarcazioni, mezzi o materiali, e sempre previa autorizzazione della Società.

19.2 Per le operazioni di alaggio e varo presso gli scivoli esistenti in ambito portuale con l'utilizzo di carrelli porta-barche, l'utente deve presentare richiesta scritta per l'eventuale autorizzazione; tali operazioni devono avvenire senza persone a bordo dell'unità alata/varata e sotto la sorveglianza del personale dipendente all'uopo designato, manlevando la Società da qualsiasi responsabilità durante tali operazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Coloro che utilizzano lo scivolo, una volta terminate le operazioni, devono celermente allontanare dallo stesso gli eventuali veicoli ed attrezzature necessarie per le operazioni (carrelli, invasature, etc.) e, in caso di alaggio, la stessa unità.

Al termine delle operazioni di cui sopra:

- **in caso di alaggio:**

- l'unità deve essere prontamente trasferita presso la zona assegnata per il rimessaggio/ricovero, oppure allontanata dal Porto, esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza;
- le operazioni di trasferimento o di allontanamento dall'area portuale delle unità devono essere eseguite senza creare intralcio alla viabilità portuale;
- durante il suddetto trasferimento devono essere adottate tutte le precauzioni possibili al fine di evitare situazioni di pericolo.

- **in caso di varo:**

- l'unità deve raggiungere celermente l'ormeggio assegnato, ovvero allontanarsi dal Porto.

L'utilizzo estemporaneo dello scivolo per varo e/o alaggio, è assentito dalla Società verso il corrispettivo della seguente tariffa:

- a) agli Utenti proprietari clienti del Porto il servizio è gratuito;
- b) all'Utente cliente interno/esterno con servizio mediante operatore accreditato tariffa al 50%;
- c) al cliente esterno non rientrante nei precedenti punti a) e b) tariffa intera.

19.3 Gli spostamenti delle imbarcazioni in ambito portuale per le operazioni di varo e alaggio verso il cantiere navale, qualora richiesto, avvengono sotto scorta del personale dipendente della Società, a spese dell'Utente.

Art. 20

MODO DI ORMEGGIARSI

20.1 Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata, a cura del relativo Comandante/Proprietario, a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza, soddisfacendo le prescrizioni della Società; dovrà inoltre essere protetta con sufficienti parabordi su entrambi i lati di dimensioni tali che non invadano i posti limitrofi. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

20.2 Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate in senso perpendicolare alla banchina od al pontile, salvo casi che, per motivi di sicurezza, richiedano una diversa soluzione di ormeggio e comunque dietro autorizzazione della Società.

È vietato, altresì, dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

20.3 È vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie. Le cime di collegamento tra catenarie e bitte in banchina (trappe) devono essere utilizzate esclusivamente per recuperare le cime d'ormeggio (baffi); è fatto divieto di avvolgere la cima di collegamento alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio (baffi) e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Anche le cime di ormeggio sul pontile/banchina devono essere di proprietà dell'Utente.

- I pontili dovranno essere tenuti sgombri da appendici fisse che possano arrecare danno alle imbarcazioni ormeggiate e comunque non autorizzate e approvate dalla Società.
- In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
- La Società può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'Utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il Proprietario/Utente della stessa.
- I possessori di imbarcazioni ormeggiate nei posti riservati devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida verbale/scritta all'Utente od ai suoi incaricati, la Società provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'Utente.

Art. 21

EFFICIENZA DELLE IMBARCAZIONI

21.1 Tutte le unità ormeggiate nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre mantenute in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza, sia in navigazione che in stazionamento, nonché per la protezione contro gli incendi, contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti nei posti barca vicini. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti.

La Società, a seguito di ispezioni/segnalazioni eseguite dal dipendente personale a bordo di unità che, a proprio giudizio, non risponda ai requisiti suddetti, segnalerà all'Autorità Marittima dette unità per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Tali ispezioni potranno riguardare anche la verifica dell'ingombro massimo (lunghezza f.t. reale) della imbarcazione sul posto di ormeggio assegnato, a tutela del rispetto della sicurezza degli spazi di evoluzione e manovra.

Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Società intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà la Società con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

Qualora sia notato che un'unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il proprietario o possessore o l'eventuale guardiano affinché venga eliminato l'inconveniente; se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti o in casi di urgenza, l'unità sarà movimentata e, se necessario, alata a spese e rischio del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione che la società vorrà adottare nei suoi confronti.

La Società rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

Art. 22

DOTAZIONI TECNICHE DEI POSTI DI ORMEGGIO/ATTACCHI ALLE COLONNINE

22.1 Le dotazioni dei posti ormeggio in termini di ancoraggio e servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ormeggio, ecc.) saranno fornite dalla Società a seconda delle categorie degli ormeggi stessi.

22.2 Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato – a cura dell'Utente – esclusivamente sulle colonnine di pertinenza, con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli, ovvero effettuati con cavi o spine non idonei (gli stessi in assenza dell'imbarcazione dovranno essere rimossi).

22.3 È altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi.

22.4 Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura dell'Utente esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo, nonché di apposito terminale a chiusura automatica (pistola).

22.5 L'Utente è responsabile del buon uso della propria presa elettrica ed idrica di attacco alla banchina e del relativo cavo o tubo flessibile, che non dovrà creare intralcio sulla banchina o sul pontile (le stesse in assenza delle imbarcazioni dovranno essere rimosse).

Art. 23

DIVIETI

23.1 All'interno del Porto turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o

quelli ausiliari per prove e per la ricarica batterie prima delle ore 08.30 e dopo le ore 21.00, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le ore 16.00. Sono altresì vietati, nei detti orari, lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati nell'area predisposta dalla Società.

23.2 Nelle acque del Porto Turistico ed all'imboccatura sono vietate la balneazione e le immersioni, in prossimità delle unità, per effettuare ispezioni alle carene, visite allo scafo, interventi e eventuali lavori subacquei i quali, previa autorizzazione della Società e della locale Capitaneria, sono assicurati da personale specializzato ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima (vedi art. 32).

23.3 E' assolutamente vietata la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca, con qualsiasi attrezzo, compresa quella subacquea, all'interno del Porto Turistico, nonché per un raggio di mt.200 dall'imboccatura verso l'esterno dello stesso, ovvero dalle banchine, pontili e scogliere poste a difesa della diga foranea e del molo sud lato Canarie.

23.4 Sono altresì vietati:

1. Lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica delle colonnine durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo.
2. Appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni, nonché accedere a pontili con cicli e motocicli e monopattini o altri veicoli leggeri, ad esclusione del personale di servizio.
3. Depositare immondizia e rifiuti vari nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti. La Società adotta e rispetta le norme in materia di Rifiuti Solidi Urbani di cui all'Ordinanza n. 14/09 emessa in data 03/04/2009 dalla Capitaneria di Porto di Pescara con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto Turistico Marina di Pescara", nonché da quanto stabilito dal Regolamento Comunale della città di Pescara, pertanto gli utenti sono tenuti ad attenersi alle medesime norme di comportamento. Ogni utente o visitatore che si rendesse responsabile della violazione del presente Regolamento e delle suddette norme è soggetto alla sanzione di € 50,00. Per responsabile della violazione si intende il titolare del contratto di servizi di ormeggio o suo delegato in quanto produttore del rifiuto, anche se l'azione viene messa in atto da ospiti e/o familiari.
4. In tutto lo specchio acqueo portuale è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di "tender".
5. In tutto l'ambito del Porto Turistico è vietato versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato "A" alla Legge n. 979/1982.
6. Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del Porto turistico l'impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.
7. Eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all'uopo destinati.
8. L'uso delle pompe di sentina nello specchio acqueo del Porto.
9. Fare la doccia sui pontili e sulle banchine, nonché l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico nello specchio acqueo portuale. A tal fine l'Utente può utilizzare i locali igienici appositamente funzionanti a terra.
10. I lavori con uso di fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) a bordo delle unità in Porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999 n. 272 in quanto applicabili, sono regolati dalle disposizioni dell'Ordinanza n° 66/02 in data 20.12.2002 della Capitaneria di Porto di Pescara.
11. Nell'ambito del Porto Turistico sono proibiti i giochi in genere; in particolare quelli con il pallone ed altre attività che possano arrecare molestia agli altri utenti. E' inoltre vietato, nel modo più assoluto, disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio, TV, etc.. E' vietato il lavaggio delle autovetture sulle banchine, lavare e stendere i panni, nonché l'utilizzo di barbecue o griglie a carbone/gas, fuochi e picnic in banchina, sui pontili, come anche l'uso di fiamme artificiali o fiamme libere.
12. Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore. E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti, etc.). E' altresì vietato effettuare rifornimenti di carburante al di fuori dell'idonea area opportunamente attrezzata.

13. Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso tutte le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma regolarmente raccolte e/o depositate a bordo delle unità. Per il lavaggio delle imbarcazioni è consentito esclusivamente l'uso dell'acqua non potabile mentre il consumo dell'acqua potabile è strettamente limitato al rifornimento dei serbatoi di bordo destinati all'erogazione finalizzata al consumo umano.
14. Al fine di prevenire incidenti è assolutamente vietato approntare linee elettriche volanti e lasciare incustoditi cavi inseriti nelle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, anche ad interruttore spento, nonché la manomissione o modifica delle colonnine stesse. La fornitura di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle prese previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa da quello previsto verrà perseguito. In caso di non rispetto da parte degli utenti di tali regole, nell'ottica di prevenzione incendi, gli ormeggiatori saranno abilitati a staccare i cavi incustoditi dalle colonnine di erogazione dell'energia elettrica

Art. 24

DIVIETO DI DEPOSITO DI MATERIALE

24.1 È vietato ingombrare con imbarcazioni e con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli, salvo per motivi contingenti e comunque, temporaneamente, dietro espressa autorizzazione della Società.

È altresì vietato all'interno dei Box depositare sostanze infiammabili o comunque pericolose o deteriorabili. In caso di inosservanza, la Società provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'Utente responsabile.

Art. 25

INTRODUZIONE DI ANIMALI

25.1 Fermo restando le norme eventualmente previste dal locale Regolamento Comunale, all'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi.

25.2 Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e/o detentore di un cane adottano le seguenti misure, previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute in data 06/08/2013:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree portuali;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito portuale di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare la presenza degli animali sia nelle aiuole sia nelle aree portuali affinché questi non possano arrecare molestia o disagio alle persone. L'Utente proprietario/detentore dell'animale sarà responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose.

Le lettere a), b) e d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute non si applicano ai cani addestrati al sostegno delle persone diversamente abili, nonché ai cani in dotazione alle FF.AA., di Polizia, Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Art. 26

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ COMMERCIALI O PROFESSIONALI

26.1 È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, fatta eccezione per le attività commerciali/artigianali espressamente autorizzate dalla Società, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. (Come meglio esplicitato e regolamentato nell'Allegato "A" del presente Regolamento, vedi anche successivo art. 39).

26.2 Coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività tecnico-professionale nell'ambito del Porto Turistico sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Marittima e devono essere preventivamente iscritti nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. qualora previsto e ritenuto necessario dalla suddetta Autorità.

26.3. La pubblicità nell'ambito portuale è gestita direttamente ed esclusivamente dalla Direzione del Marina di Pescara. Pertanto è vietata in questo Marina ogni forma di pubblicità con qualsiasi mezzo praticata (bandiere pubblicitarie, striscioni, pannelli, roll-up, espositori a bandiera, banner, ecc.) sia a terra che a bordo delle unità ormeggiate, stanziali e/o in transito. Eventuali deroghe potranno essere accordate solo dietro pagamento del corrispettivo secondo le tariffe stabilite dal Marina di Pescara, previa approvazione preventiva da parte della Direzione del porto in merito a contenuto, dimensioni ed ubicazione del supporto pubblicitario. A norma del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza in materia di scuola nautica, approvato dal Consiglio Provinciale di Pescara con delibera n. 33 del 17/03/2005; fanno eccezione le unità delle scuole nautiche regolamentate dall'art. 4, comma 4, lettera g) e art. 5, comma 4, lettera b) del precitato Regolamento n. 33/2005, le quali devono esporre, su ciascuna murata e in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare recante la scritta "Scuola Nautica" ben contrastato, di dimensione minima pari a cm. 100x20, come disposto dall'art. 8, comma 3 del Regolamento 33 del 2005 sopracitato.

Art. 27

ACCESSO AI PONTILI

27.1 L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente o fiduciario dalla Società;
- c) al personale autorizzato dalla Società ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- d) alle persone espressamente autorizzate dalla Società.

È vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicli o biciclette, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto e/o espressamente autorizzato a tal fine dalla Società.

E' consentito l'accesso ai mezzi e personale delle Forze Armate e di Polizia o pubblici funzionari che abbiano necessità di accedere in ragione del servizio istituzionale svolto.

La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili, anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

Art. 28

ACCESSO AL PORTO

28.1 L'accesso al Porto è permesso oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 27 anche ai visitatori a piedi, ai quali è precluso l'accesso con l'auto salvo specifica autorizzazione della Società.

Art. 29

ACCESSO ALLE BANCHINE O AD ALTRI PUNTI DI CARICO E SCARICO

29.1 Premesso che l'accesso e la circolazione con veicoli a motore all'interno del Porto Turistico sono regolamentati e controllati dalla Società, gli Utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della stessa, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati, come meglio disciplinato nelle disposizioni riportate nell'Allegato "C" al presente Regolamento.

Art. 30

ASSENZA SUPERIORE A 24 ORE

30.1 In caso di prevista assenza dal Porto, con la propria imbarcazione, per oltre 24 ore, l'Utente deve avvertire la Società (Torre di Controllo) indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Il personale di servizio in Torre di Controllo annoterà sull'apposito brogliaccio l'allontanamento della predetta imbarcazione.

Art. 31

CONCESSIONE IN USO A TERZI DEL POSTO ORMEGGIO/BARCA E POSTO AUTO

31.1 L'Utente che intende far godere a terzi, di gradimento della Società, l'uso del proprio posto barca/ormeggio/posto auto, deve presentare istanza di delega alla Società, come da modulistica da ritirare presso la Torre di Controllo/Ufficio Help Desk.

Art. 32

LAVORI SUBACQUEI

32.1 L'impiego di sommozzatori/palombari nell'ambito del Circondario Marittimo di Pescara è disciplinato dall'Ordinanza n. 12 in data 23/03/2012 della Capitaneria di Porto di Pescara, Allegato "C".

Nell'ambito dello specchio acqueo del Porto Turistico, l'impiego di personale sommozzatore/palombaro sia per eventuali lavori sulle catenarie e strutture portuali, sia per interventi occasionali quali recupero di oggetti sul fondo marino, cime nell'elica, ecc. è subordinata al rilascio di autorizzazione in bollo da parte della suddetta Autorità Marittima preposta nel modo seguente:

1. richiesta scritta avanzata alla Società per il rilascio del nulla-osta all'esecuzione dei lavori, Allegato "D";
2. rilascio per iscritto del nulla-osta da parte della Società, Allegato "E";
3. richiesta in bollo alla Capitaneria di Porto di Pescara per il rilascio dell'autorizzazione, allegando il nulla-osta di cui al precedente punto 2, Allegato "E";
4. presentazione alla Società dell'autorizzazione in bollo, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

32.2 L'esecuzione dei lavori subacquei presso il Porto può essere svolta sia da ditta esterna o, qualora disponibile, dal sommozzatore dipendente dalla Società, la cui prestazione viene richiesta come da Modulo di Intervento Sommozzatore, Allegato "F".

32.3 È severamente vietata la pulizia delle carene delle unità ormeggiate in ambito portuale, come disposto dall'art.1, punto 7, dell'Ordinanza 12/2012 in data 23/03/2012 della Capitaneria di Porto di Pescara, nonché dal 2° comma art.14 del Regolamento della Capitaneria.

Ogni trasgressione sarà segnalata da parte della Società all'Autorità Marittima per le successive azioni di competenza.

TITOLO III

TRAFFICO VEICOLARE

Art. 33

ACCESSO E SOSTA IN PORTO

33.1 In materia di accesso veicolare e sosta, le aree demaniali in concessione alla Società si distinguono in:

- 1) Aree portuali esterne comprese fra il cancello principale del lungomare Papa Giovanni XXIII e la guardiola di controllo e vigilanza veicolare;
- 2) Aree portuali interne situate oltre il posto di controllo e vigilanza veicolare.

Nelle aree portuali di cui al precedente punto sub 2) possono accedere esclusivamente gli autoveicoli degli assegnatari di posto barca/auto, nonché l'Utente autorizzato dalla Società, muniti dell'apposita tessera magnetica e di contrassegno esposto in maniera visibile all'interno del veicolo, rilasciati dalla Società. La disciplina dell'accesso, movimentazione e sosta delle autovetture all'interno delle aree di cui al precedente sub 2) è demandata alla normativa prevista dall'art. 2 – comma c) punto 5 - lettera L) dell'Allegato "B" al presente Regolamento.

La Società, comunque, potrà autorizzare l'accesso nelle aree portuali anche a veicoli non assegnatari di posto fisso, per singole operazioni di imbarco/sbarco o carico/scarico, ultimate le quali l'autoveicolo dovrà immediatamente uscire dalle aree portuali stesse.

In ogni momento, per connesse esigenze e/o emergenze, la Società potrà vietare e/o limitare l'accesso e la sosta dei veicoli e/o mezzi nell'area di cui al precedente sub 1). Dette aree, tuttavia, sono strettamente connesse e correlate alle esigenze portuali, sicché nelle ore notturne – secondo l'andamento stagionale e/o secondo le esigenze delle attività dell'area shopping – potranno essere interdette all'uso per mezzo dei cancelli carrabili e pedonale ivi esistenti.

33.2 La Società nell'area portuale esterna (sub 1)) potrà istituire parcheggi a pagamento a rotazione d'uso, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica e potranno avere accesso controllato mediante idonea attrezzatura.

33.3 In tutte le aree portuali, interne ed esterne, dovrà essere apposta la prevista segnaletica verticale ed orizzontale, relativa sia alle norme di circolazione che alle aree adibite a sosta, alle quali tutti gli Utenti e/o chiunque comunque ed a qualunque titolo vi acceda dovranno attenersi.

33.4 Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi stradali indicate, come da apposita segnaletica ed alla velocità massima di 20 Km/h.

33.5 La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il piano dei parcheggi per manutenzioni stradali, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi od altre simili fattispecie. In tali ipotesi la Società provvederà, nei limiti delle disponibilità del momento, a comunicare all'utenza con congruo anticipo, l'assegnazione di un posto auto provvisorio in aree prossime ai posti auto titolari.

33.6 L'accesso, lo stazionamento e l'uso dei parcheggi situati lungo la Diga Foranea è espressamente soggetto alle limitazioni derivanti dal maltempo o possibili mareggiate. In tal caso la Società all'occorrenza si riserva la possibilità di chiudere quel tratto di banchina al transito e al parcheggio.

TITOLO IV SERVIZI – UNITÀ IMMOBILIARI

Art. 34 GARANZIE ASSICURATIVE

34.1 Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo/alaggio, manutenzione, lavoro cantieristico, distribuzione carburanti, ecc.) nell'ambito dell'approdo, devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Società. Questa, inoltre, potrà richiedere ulteriori garanzie assicurative per gli operatori che esplicano una qualsiasi attività nell'ambito portuale.

Art. 35 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

35.1 La Società titolare della concessione demaniale, è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo;
- b) pulizia dei pontili delle banchine e loro manutenzione, nonché raccolta differenziata dei rifiuti;

- c) servizi antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- d) diritto all'ormeggio dei natanti;
- e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e loro manutenzione;
- f) illuminazione del Porto;
- g) segnalamenti marittimi;
- h) servizio di sorveglianza e vigilanza nell'ambito della concessione demaniale;
- i) assistenza radiotelefonica con ascolto radio H 24 su apparato VHF canali 16 e 6 per il pronto intervento in caso di sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
- j) scarico acque reflue e di sentina;
- k) raccolta di olii esausti, batterie e rifiuti speciali;
- l) assistenza/scorta nelle operazioni di entrata e uscita dal Porto e durante le operazioni di ormeggio e disormeggio su richiesta dell'utente;
- m) posizionamento in maniera ben visibile su tutta l'area portuale interessata al transito pedonale e navale di idonea segnaletica verticale ed orizzontale (segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione al fine di indicare il pericolo di caduta in mare, il pericolo di annegamento, di non gettare oggetti e rifiuti in mare e per terra, e ogni altro accorgimento);
- n) servizio internet Wi-Fi e servizio di webcam;
- o) servizio di videosorveglianza in ambito portuale;
- p) Servizio assistenza meteo.

Art. 36

ASSISTENZA RADIOTELEFONICA

36.1 La Società garantisce il servizio di ascolto radio (VHF Ch. 16 e 6) per l'assistenza all'utenza nautica quotidianamente per tutto l'arco delle 24 ore.

Art. 37

SERVIZI PORTUALI E ALTRI

37.1 Per tutti i servizi portuali da esercitare nel Porto si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale.

37.2 Qualora nell'ambito portuale e all'imboccatura del canale di accesso eventuali unità si trovassero in difficoltà o eventuale avaria, queste potranno richiedere l'ausilio della Società che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria con possibilità di trasferire l'unità affinché questa raggiunga il posto di ormeggio sulla banchina Molo Sud. Qualora l'utente intenda raggiungere il proprio posto d'ormeggio il servizio sarà a carico dell'utente.

37.3 Il servizio di sostituzione e ripristino dei baffi di ormeggio delle unità dislocate alle catenarie nell'ambito del Porto è così di seguito disciplinato:

- a) Al primo arrivo di un imbarcazione in porto il servizio di montaggio dei relativi baffi di ormeggio è gratuito.
- b) Alla partenza di un imbarcazione per cessato rapporto del contratto di ormeggio con la Società, lo smontaggio dei relativi baffi di ormeggio è gratuito.
- c) Gli interventi al di fuori delle precitate note a) b) saranno a pagamento in base al listino diversificato per la lunghezza dell'unità.

L'Utente che necessita di tale servizio, deve presentare richiesta scritta alla Società che provvederà a far eseguire, da parte del personale dipendente, detto intervento. Qualora l'intervento richiesto sia fuori franchigia, l'Utente provvederà al pagamento anticipato per tale operazione.

37.4 La Società potrà autorizzare, oltre agli operatori professionali e artigiani di cui Allegato "A", altri operatori esterni per la fornitura di servizi diversi, quali la fornitura di carburante, assistenza tecnica, lavaggio e pulizia interna delle imbarcazioni, ecc. In tutti i casi di fornitura di tali servizi, l'Utente dovrà corrispondere il relativo importo al fornitore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

37.5 La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere od eliminare uno o più servizi portuali nel corso del tempo. In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la Società avrà il diritto di sospendere la somministrazione e, nei casi più gravi, di risolvere il relativo contratto di ormeggio.

Art. 38

VIGILANZA E/O GUARDIANIA

38.1 La Società potrà disporre la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale a cura di soggetti abilitati ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza devono tempestivamente comunicare alla Società i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Società la facoltà di espellerlo.

Per l'Utente vincolato da contratto di ormeggio, la Società concessionaria, nei casi gravi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Art. 39

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI/COMMERCIALI

39.1 I lavori su imbarcazioni, galleggianti e a terra, nell'ambito portuale, sono disciplinati dall'Autorità Marittima e da apposite disposizioni di Legge.

In linea generale, è fatto divieto di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra che a bordo dell'imbarcazione o di autoveicoli, qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale. Sono escluse da tale divieto tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali, ritenute utili e attinenti all'esercizio e funzionalità del Porto, espressamente autorizzate dalla Società nelle aree destinate a tale scopo.

39.2 Le attività di natura manutentiva potranno essere svolte unicamente nelle aree a ciò espressamente adibite dalla Società. Per quanto riguarda gli accessi degli Operatori Professionali nel Porto Turistico, si rimanda al "Regolamento di Accesso degli Operatori Professionali", Allegato "A" al presente Regolamento.

39.3 Per lo svolgimento delle attività commerciali nell'ambito del Porto Turistico si rimanda al Regolamento per le Attività Terziarie nell'ambito del complesso "Area Shopping", allegato "H" al presente Regolamento.

39.4 Chiunque intenda eseguire lavori in economia all'unità di sua proprietà, deve richiedere preventiva autorizzazione alla Società. Le riparazioni e manutenzioni che implicano interventi di rilevante entità devono essere eseguite in apposite zone indicate dalla Società.

Sono vietati lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili sulle unità, salvo autorizzazione della locale Capitaneria di Porto.

E' vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione della Società.

Può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche che non provocano scintille solo se collegate con cavo ricoperto in gomma e senza giunto e con collegamento a terra secondo la vigente normativa.

TITOLO V

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 40

TUTELA CONTRO GLI INQUINAMENTI

40.1 È vietato gettare e abbandonare in mare, sulle banchine, sui moli e pontili rifiuti di qualsiasi genere, detriti o altro materiale. È vietato, altresì, lo svuotamento delle acque di sentina e l'uso del WC. I rifiuti solidi (chiusi in sacchetti di plastica) devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori differenziati

dei quali l'approdo è dotato. Peraltro, la raccolta e la gestione dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 14/09 emessa in data 03/04/2009 dalla Capitaneria di Porto di Pescara con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “**Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto Turistico Marina di Pescara**”.

40.2 Per i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle imbarcazioni quali oli, batterie e filtri il conferimento deve essere effettuato dallo stesso Conduttore o Proprietario dell'imbarcazione presso l'isola ecologica adottando ogni accorgimento al fine di evitare tutte le possibili dispersioni di lubrificanti.

40.3 Per la raccolta delle acque nere prodotte dalle imbarcazioni sono installati nell'ambito portuale due punti di svuotamento, di cui uno in prossimità del canale di ingresso, sotto la torre di controllo, e l'altro in prossimità della testata molo martello darsena nord.

40.4 Durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar, tranne che in caso di necessità per la sicurezza della navigazione.

40.5 E' doveroso richiamare l'attenzione di tutta l'utenza portuale, compresi gli operatori del centro commerciale, che lo smaltimento dei rifiuti è attenzionato dalla Società, sia per i costi di conferimento in discarica che per eventuali trasgressioni alle norme in materia e per i successivi provvedimenti di legge da parte delle Autorità competenti. Si ricorda a tutti gli utenti che sono state posizionate delle telecamere nei punti di raccolta e di conferimento dei rifiuti, allo scopo di individuare eventuali trasgressori alla normativa vigente.

Art. 41

MEZZI E DOTAZIONI ANTINCENDIO

41.1 La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, anche dagli impianti portuali al riguardo predisposti in conformità al piano antincendio del Porto Turistico. La Società provvede a mantenere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza tutti gli apprestamenti antincendio previsti dal piano precitato.

Ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/armatore/conduttore di unità ormeggiate in porto deve:

- mantenere mezzi/dotazioni antincendio in ottimo stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e procedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere o altro possibile innesco di incendio a bordo.
- provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco 115, l'Autorità Marittima e la Società, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o nel Porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.
- È vietato procedere al travaso di combustibili e/o rifornimento a mezzo di apprestamenti, sistemi o apparecchiature non previste.
- È vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci, o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente identificata dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
- Con cadenza semestrale la Società è tenuta ad organizzare ed effettuare un'esercitazione antincendio coordinando e concordando preventivamente con la Capitaneria di Porto di Pescara e il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sull'impiego degli uomini e mezzi partecipanti all'esercitazione stessa.

Art. 42

PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI ED OPERATORI

42.1 Ai fini del presente Articolo si intendono responsabili delle operazioni di approvvigionamento/rifornimento idrocarburi, il conduttore dell'unità rifornita, il concessionario/gestore/operatore della stazione di rifornimento ciascuno per il rispetto delle prestazioni che eseguono.

Il rifornimento dei carburanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito distributore di carburante. I Proprietari/Comandanti delle unità ormeggiate, fatta salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento del Porto Turistico devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) Le operazioni di rifornimento possono essere effettuate esclusivamente in presenza di personale addetto alla stazione di rifornimento e, non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Durante le operazioni di rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante nonché il proprietario dell'unità navale e gli addetti alla ditta che fornisce il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente la Società che provvede con l'ausilio dell'Autorità Marittima a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento, provvedendo nel contempo ad effettuare con mezzi a sua disposizione, la pulizia della zona interessata. In caso il responsabile non riesca a garantire la completa pulizia della zona interessata la stessa sarà effettuata a cura della Società con recupero delle spese sostenute a carico del responsabile;

- b) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento o di manutenzione;

- c) L'**operatore addetto** al rifornimento deve:

- esporre la segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare, mantenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di Porto di Pescara, 085 694040, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, nonché il personale in servizio presso la Torre di Controllo 085 454681)

- assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;

- evitare il colaggio di carburante dalle manichette;

- non procedere alle operazioni qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;

- evitare il rifornimento per le unità ormeggiate in seconda fila;

- vigilare affinché a terra, nelle immediate adiacenze dell'impianto e delle aree destinate al rifornimento, ed a bordo dell'unità da rifornire non si fumi e non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;

- vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

La distribuzione automatica di carburante in modalità "**self service**" deve avvenire comunque in rispetto a quanto prescritto nel comma c) del presente articolo, nonché dall'art. 20 del Regolamento della Capitaneria (Allegato "G").

- d) Il **conduttore dell'unità** da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve:

- mantenere pronte all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'unità;

- assicurarsi che sia mantenuto a bordo il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;

- obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;

- adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo;

- gli apprestamenti antincendio di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, presenti in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Alla banchina utilizzata per il rifornimento di carburante è interdetto l'ormeggio e la sosta ad unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

È vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi diversa modalità di rifornimento, anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia sistema.

In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc.- il soggetto, utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco, e ciò comunque solo per esigue quantità, deve richiedere espressa autorizzazione alla Società, che potrà eventualmente autorizzarlo, nel rispetto della vigente normativa applicabile in

- materia, previo nulla-osta dell'Autorità Marittima;
- e) La Società si riserva all'occorrenza la facoltà di disporre ulteriori prescrizioni agli Utenti ed operatori.

Art. 43

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

43.1 In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, ecc.), la Società che allerverà i VV.F., la Capitaneria di Porto di Pescara, 118 ed altre forze di Polizia. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Società o del proprietario.

TITOLO VI

NORMA FINALE

Art. 44

ELENCO ALLEGATI

44.1 Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:

- A) Regolamento accesso operatori professionali;
- B) Disposizioni per l'accesso veicolare automatizzato all'interno del Porto Turistico "Marina di Pescara" e norme disciplinanti la consegna della tessera di accesso collegata al contratto di servizio di ormeggio;
- C) Capitaneria di Porto di Pescara, Ordinanza n. 12/2012;
- D) Richiesta nulla osta per lavori subacquei nelle acque portuali del Marina di Pescara;
- E) Nulla osta immersioni subacquee;
- F) Modulo di richiesta di intervento del sommozzatore;
- G) Capitaneria di Porto di Pescara, Ordinanza n. 47/2012 "Regolamento della Capitaneria";
- H) Regolamento per le Attività Terziarie nell'ambito del complesso "Area Shopping";
- I) Planimetria Banchina Alfa ormeggio unità militari.

Art. 45

FORO COMPETENTE

45.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società e gli Utenti o fra la Società e qualsiasi altra persona il foro competente è quello di Pescara.

REGOLAMENTO ACCESSO OPERATORI PROFESSIONALI

1. Premesse

La Società si prefigge di tutelare e valorizzare le professionalità artigianali che operano all'interno del Porto Turistico, a servizio dei propri Utenti.

Il presente regolamento disciplina:

- i criteri minimi di accreditamento degli operatori
- le modalità di accesso e utilizzo delle aree comuni
- la quota annuale di accreditamento

2. Definizione di operatore accreditato

Si definisce operatore tecnico accreditato il professionista, l'artigiano o la ditta, anche se svolge l'attività in locali presi in affitto in ambito portuale "Area Shopping" dalla Società, in grado di produrre agli uffici amministrativi della stessa i seguenti documenti:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- DURC
- Presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività – Scia rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara (ex art. 68 Cod. Nav.).
- Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, condotta con un adeguato massimale, prevedendo espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società o di suoi incaricati.

3. Modalità per l'accreditamento

La richiesta di accreditamento va inoltrata presso la Società, per mezzo dell'apposito modulo prestampato. Tutti gli operatori interessati potranno ritirare il modulo presso la Torre di Controllo, all'ufficio Help Desk.

All'atto dell'approvazione dell'accreditamento da parte della Società, l'operatore tecnico sarà tenuto al pagamento di una quota annuale, proporzionale al tempo che stimerà di trascorrere all'interno del Porto Turistico. Allo stesso viene rilasciata apposita autorizzazione scritta da presentare ogniqualvolta viene richiesta da parte del personale dipendente della Società.

4. Svolgimento delle Attività Tecniche

Le attività tecniche di natura manutentiva potranno essere svolte unicamente dai soggetti accreditati dalla Società.

Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni comunali al riguardo, le attività artigianali non potranno essere svolte prima delle ore 08.00 del mattino e oltre le ore 19.00 di sera. Le attività che possono recare molestia al pubblico non potranno essere svolte nei mesi estivi (giugno-settembre) prima delle ore 09.00.

5. Quote annuali e modalità di accesso

L'operatore interessato all'accreditamento può scegliere tra diverse tariffe che danno diritto ad un "monte-ore" di permanenza; la presenza nell'area portuale viene calcolata su base oraria e l'accesso è garantito mediante badge/transponder. Questa tessera conterrà tutti i dati identificativi dell'operatore e registrerà gli accessi. L'operatore sarà abilitato ad entrare nell'area portuale anche con proprio autoveicolo che potrà parcheggiare solo nell'area di carico e scarico in testa di pontile o presso il posto auto di proprietà dell'Utente per il quale presta la propria opera

Le tariffe sono deliberate dal C.d.A. della Società.

Per le tessere a consumo, la precarica ha durata di 12 mesi: scaduto tale termine, l'eventuale carica residua si esaurisce. La stessa può essere ricaricata nell'arco dei 12 mesi di validità.

6. Sicurezza

Si rinvia a quanto disciplinato dall'ordinanza n. 85/2013 emessa in data 10/12/2013 dalla Capitaneria di Porto di Pescara e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

7. Sanzioni

I comportamenti in violazione della legge o dei regolamenti vigenti saranno sanzionati dagli Organi preposti dello Stato ed inoltre la Società, con proprio provvedimento comunicato all'interessato per iscritto, può ratificare la sospensione temporanea dall'esercizio all'interno del Porto Turistico.

Ulteriori sospensioni potranno comunque essere disposte dalla Società per esigenze organizzative ovvero in occasione di manifestazioni od eventi e non danno luogo a rimborsi o proroghe di durata.

L'operatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni, regolamenti e la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

8. Luoghi di lavorazione

Agli operatori è consentito operare solo a bordo delle imbarcazioni per lavori di manutenzione. Sono escluse attività di alaggio/varo e comunque tutte quelle che necessitino di attrezzature per il sollevamento.

Eventuali esigenze di lavori particolari, sia ordinari che straordinari, andranno richiesti per iscritto dall'operatore e/o dall'armatore dell'unità ed eventualmente autorizzati dalla Società per iscritto.

Tutti i lavori di riparazione di manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri Utenti, dovranno essere effettuati su aree dedicate ed autorizzate dalla Società.

Le modalità di ormeggio/sosta ed il tempo di permanenza delle imbarcazioni in dette aree dedicate alle manutenzioni, vanno concordate preventivamente dalla Società con il Comandante/Proprietario e sono soggette a tariffazioni prestabilite dalla Società.

La Società per esigenze tecniche o per necessità organizzative o di servizio si riserva la facoltà di modificare e/o sospendere il servizio in parola, ovvero di modificare il presente Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento si da atto di aver preso visione e di accettare in toto il "Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi", Edizione 2014.

L'operatore prende atto di quanto disposto dal D.lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali, e pertanto

- Autorizza Non autorizza

la Società Unipersonale Marina di Pescara S.r.l. con sede a Pescara in Lungomare Papa Giovanni XXIII alla disciplina del trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li _____

L'operatore



Allegato B

Alla Società Unipersonale
Marina di Pescara S.R.L.
Lungomare Papa Giovanni XXIII snc
65126 Pescara

Il Sottoscritto _____,
nato a _____ il _____ e residente a
_____ via _____ e-mail
_____, in proprio c.i./pat. n. _____ in
qualità di rappresentante legale di _____
per conto di _____, meglio
generalizzato nel documento d'identità allegato alla lettera di delega, titolare del contratto di servizi di
ormeggio con riferimento al posto barca _____, posto auto _____

CHIEDE

la consegna di n. 1, 2, 3 tessere di accesso che si impegna ad utilizzare nel rispetto del Regolamento
Generale di Fruizione dei Servizi, edizione 2014, del Porto Turistico Marina di Pescara contenente l'Allegato
"B" - "Disposizioni per l'Accesso Veicolare Automatizzato all'Interno del Porto Turistico Marina di Pescara
e Norme Disciplinanti la Consegna della Tessera di Accesso Collegata al Contratto di Servizio di Ormeggio"
che ricevo in copia e dichiaro di accettare quanto in esso disciplinato.

Pescara, li _____ Firma _____

Il Sottoscritto:

1. Dichiaro in proprio e nella qualità di _____, ai sensi dell'art. 1341
c.c. di accettare espressamente le clausole d'uso riportate nelle disposizioni ricevute in copia e nello
specifico: art. 1 (premesse), art. 2 (disciplina accessi illimitati, a tempo, ad esazione- sospensione
accessi); art. 3 (divieti, rimozione e bloccaggio-sospensione accessi, sanzioni); art. 4 (esposizione
tagliando) art. 5 (violazioni e facoltà di sospensione); art. 6 (sospensione servizio e modifica del
regolamento).
2. Dichiaro inoltre di aver ricevuto n. _____ tessere, identificata/e con il/i numero/i

Pescara, li _____

Il Richiedente

Prende atto di quanto disposto dal D.lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche, in materia di protezione
dei dati personali, e

Autorizza Non autorizza

la Società Unipersonale Marina di Pescara S.r.l. con sede a Pescara in Lungomare Papa Giovanni XXIII alla
disciplina del trattamento dei dati personali.

Pescara, li _____ Firma _____

**DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO VEICOLARE AUTOMATIZZATO
ALL'INTERNO DEL PORTO TURISTICO "MARINA DI PESCARA"
E NORME DISCIPLINANTI LA CONSEGNA DELLA TESSERA DI ACCESSO COLLEGATA AL
CONTRATTO DI SERVIZIO DI ORMEGGIO**

La **Società Unipersonale Marina di Pescara S.r.l.**, con sede in Pescara, Lungomare Papa Giovanni XXIII, di seguito indicata "Società", P.IVA 01672470687,

P R E M E S S O

1. che la Società ha installato un nuovo accesso automatizzato ai veicoli al Porto Turistico "Marina di Pescara", al fine di razionalizzare i servizi portuali e mantenere un controllo efficiente sull'ingresso al Porto stesso, per ragioni tecnico-operative e di sicurezza generale portuale;
2. che, per la migliore operatività di tale nuovo sistema di accesso, si rende opportuno ed utile, anche ai fini del pubblico interesse, regolamentare le modalità di accesso. Le seguenti disposizioni dovranno essere osservate da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedano al Porto Turistico "Marina di Pescara" ed integrano i rispettivi contratti per servizi di ormeggio;
3. che l'accesso veicolare è consentito esclusivamente agli Utenti titolari dei diritti attuali di posto barca e posto auto, oltretutto agli appartenenti alle unità della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ed altri Corpi ove da questi autorizzati;
4. che per la circolazione veicolare nell'ambito del Porto Turistico tutti i mezzi ammessi (motocicli, veicoli, furgoni e camion) devono essere in regola ed attenersi alla normativa prevista dal Codice della Strada (con particolare riferimento a copertura assicurativa, revisione, utilizzo dei dispositivi di sicurezza: cinture e casco);
5. che la Società titolare della concessione demaniale marittima, ove insiste il Porto Turistico Marina di Pescara, in applicazione degli artt. 28, 36 e 1174 Cod. Nav., nonché gli artt. 19, 27 e 28 Regolamento esecuzione al Cod. Nav., per quanto applicabili, è responsabile della gestione, del mantenimento e della disciplina dei servizi portuali di detto Porto e dell'intera area in concessione;
6. si precisa che il ritiro della tessera di accesso veicolare automatizzato, previa istanza presentata presso l'ufficio Customer Service di questa Società, comporta l'accettazione da parte dell'Utente delle norme contenute nelle presenti disposizioni, deliberate con Ordine del Giorno 7/07/2010 dal Consiglio di Amministrazione della Società Unipersonale Marina di Pescara e confermate con l'approvazione del Regolamento del Porto.

Art. 1

Le premesse sopraenunciate sono parte integrante e presupposto delle presenti disposizioni .

Art.2

L'accesso dei veicoli e dei mezzi di locomozione nell'ambito del Porto Turistico "Marina di Pescara", è disciplinato come segue :

A) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La tessera contiene un transponder che è associato al nominativo appartenente agli archivi che gestisce la Società e riguardante i suoi Utenti (utilizzatori di posti barca e posti auto).

Più di una tessera può essere associata a ciascun posto auto ma il sistema riconoscerà la prima tessera entrante come "tessera madre"(ovvero a permanenza illimitata) e le successive (in termini di secondo, terzo etc. entrante possessore di tessera riferita al medesimo posto auto) come tessere "figlie" (ovvero a tempo max autorizzato).

Il titolare di diritto di ormeggio ma privo di posto auto ha diritto esclusivamente ad una/due tessera/e a tempo per il carico e lo scarico del tipo tessera figlia.

La tessera figlia da diritto ad un ingresso temporaneo (1 ora), scaduto il quale viene addebitata una tariffa (di euro 1/ora ovvero 15,00 euro/giorno superate le dodici ore); tutte le tessere vengono consegnate con un credito precaricato di euro 5,00; la prima tessera è gratuita; dalla seconda in poi viene richiesto un rimborso costo e contributo di attivazione di euro 30,00.

Il credito massimo caricabile, ove richiesto dall'utente, è di Euro 100,00.

Esaurito il credito sarà possibile ricaricare la tessera attraverso una cassa automatica posizionata in prossimità della guardiola di ingresso.

Il superamento del credito inibisce l'utilizzo della singola tessera, anche se utilizzata come madre.

Non possono essere distribuite più di due tessere (figlie) oltre la prima (madre) per posto auto di proprietà; non possono essere distribuite più di due tessere per possessore di posto barca (e quindi a tempo) che non dispone di posto auto.

B) SEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI ATTUALMENTE CODIFICATI:

1) Utente titolare di diritto di parcheggio su posto auto:

Ha accesso senza limiti di tempo per la permanenza; avvicinando il transponder alla colonnina posta nei pressi del varco di ingresso, il display indicherà un messaggio tipo: "PARCHEGGIO DISP."

Il buzzer suonerà per un solo impulso breve. La tessera (madre o figlia) è riconosciuta quale primo occupante del posto.

2) Utente entrante titolare di diritto di parcheggio già impegnato da precedente accesso con tessera del medesimo posto:

Il sistema gestisce gruppi di persone con un unico parcheggio (il primo che entra occupa il parcheggio per il quale ha diritto).

Il possessore che giunge quando il posto risulta impegnato può entrare, ma sarà equiparato ad un normale Utente non proprietario di parcheggio.

Il display indicherà un messaggio tipo: "SOSTA A TEMPO", salva la gratuità in caso di permanenza inferiore a 1 ora.

Il buzzer suonerà per due impulsi.

Nel caso in cui il numero di tessere entrato abbia raggiunto il numero massimo il display indicherà il messaggio "NUM. ING. MAX".

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi.

3) Utente non titolare di diritto di parcheggio:

Avrà accesso alla struttura portuale ma solamente per un tempo determinato (1 ora).

La permanenza oltre questo limite implicherà l'esazione dell'importo maturato al successivo ingresso.

Il display indicherà un messaggio tipo: "SOSTA A TEMPO".

Il buzzer suonerà per due impulsi brevi.

4) Utente in ingresso con esazione da pagare (per avere superato, nell'ultimo accesso, il tempo di sosta):

(solo il varco di ingresso potrà richiedere l'esazione)

a) Il transponder non contiene credito:

il display sulle 2 righe mostrerà il messaggio: "Credito insuf."

"Richiesto € 12,50"

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi; il proprietario potrà recarsi alla cassa e aggiungere credito al transponder.

b) Il transponder contiene credito sufficiente a soddisfare il precedente accesso:

il display sulla riga superiore indicherà il tipo di ingresso come descritto sopra, mentre nella riga inferiore il messaggio: "PAGATO: € 12,50"

Il buzzer suonerà per 2 impulsi lunghi.

5) Utente in Uscita:

a) Il transponder in uscita era entrato come titolare di diritto di parcheggio oppure come ingresso a tempo ma la sosta è stata inferiore al tempo permesso:

Il display indicherà un messaggio tipo: "ARRIVEDERCI".

Il buzzer suonerà per un solo impulso breve.

b) Il transponder in uscita era entrato a tempo ma **la sosta è stata superiore al tempo consentito.**

Il display indicherà un messaggio tipo: "TEMPO SCADUTO".

"Richiesto € 12,50".

Il buzzer suonerà per due impulsi brevi.

In questo frangente non è richiesto alcun pagamento e non è effettuata alcuna esazione. L'utente avrà avuto l'informazione che la sua permanenza sarà soggetta a pagamento al successivo ingresso.

C) MODALITA' DI ENTRATA E DI USCITA:

1) modalità di entrata

a) Avvicinarsi alla prima sbarra solo **quando la luce verde del semaforo è attivata.**

Se il semaforo è rosso, attendere il verde prima della linea di delimitazione del segnale di STOP

b) Avuto il segnale VERDE, approssimarsi il più vicino possibile alla colonnina con citofono abilitata alla

lettura del trasponder, prima della prima sbarra.

c) Avvicinare la tessera al lettore di trasponder posto sotto al display; la lettura avviene a pochi centimetri di distanza; tenere conto del raggio di azione.

d) Non appena la prima sbarra è attivata, avvicinarsi alla seconda sbarra, la quale si alzerà subito dopo che la prima si sarà abbassata.

e) Non è tecnicamente possibile accedere accodandosi ad un'altra vettura. L'entrata e l'uscita dal Porto sono consentite ad una sola auto per volta.

2) modalità di uscita

a) Valgono le istruzioni riportate per l'entrata.

3) Funzionalità per tutti gli utenti (e legenda)

LISTA" IN EVIDENZA": riguarda l'Utente non in regola con i pagamenti o per il quale sono scaduti i termini di sfruttamento dei diritti del posto auto/barca; può riguardare l'Utente che abusa della sosta a tempo per soste prolungate; tessere smarrite ma non ancora scadute; riguarda infine anche l'Utente che contravviene più di tre volte al regolamento interno del Porto; l'inserimento in tale lista comporterà la sospensione dell'ingresso / uscita.

– Il **transponder** in ingresso/uscita è **scaduto per intervenuta scadenza contrattuale**:

Il display indicherà un messaggio tipo: "TESSERA SCADUTA".

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi.

La sbarra non verrà aperta; l'Utente potrà regolarizzare la propria posizione presso gli uffici amministrativi ovvero riconsegnare la tessera.

– Il **transponder** in ingresso/uscita è **in lista "IN EVIDENZA"**:

Il display indicherà un messaggio tipo: "NON AUTORIZZATO".

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi.

La sbarra non verrà aperta: l'Utente potrà recarsi presso gli uffici amministrativi per chiarire la posizione.

– Il **transponder** in ingresso/uscita **non appartiene al codice impianto Marina di Pescara**:

Il display indicherà un messaggio tipo: "NON AUTORIZZATO".

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi.

La sbarra non verrà aperta: l'Utente dovrà recarsi presso gli uffici amministrativi per chiarire la posizione.

– Il **transponder** in ingresso/uscita non risulta **mai uscito/entrato** nel Marina (FUNZIONE ANTI PASS BACK):

Il display indicherà un messaggio tipo: "ANTI PASS BACK".

Il buzzer suonerà per tre impulsi brevi.

La sbarra non verrà aperta: l'Utente dovrà recarsi presso gli uffici amministrativi per chiarire la posizione.

Il sistema verifica la data di scadenza per ogni tessera ad ogni ingresso / uscita.

Non sarà possibile utilizzare il varco senza l'auto in quanto sarà la spira in corrispondenza del decodificatore di transponder ad attivarlo.

Nel caso in cui ci sia un pagamento sospeso l'importo verrà decurtato dal valore caricato sul transponder, che potrà anche essere precaricato con banconote tramite l'apposita cassa.

La tipologia dell'Utente verrà definita al momento dell'ingresso, **quindi l'Utente entrato come secondo utente proprietario rimarrà tale fino alla sua uscita.**

4) **Cassa Automatica:** La ricarica avverrà nella seguente modalità:

- 1- Mostrando il transponder la cassa si attiverà ed il display mostrerà il credito residuo presente nella tessera.
- 2- Inserendo banconote il display mostrerà il credito accumulato.
- 3- Avvicinando una seconda volta il transponder l'importo verrà trasferito alla tessera.
- 4- La stampante emetterà una attestazione non fiscale dell'operazione eseguita.

5) Parcheggio interno al Porto Turistico "Marina di Pescara"

- a) Qualora venga riscontrata in maniera inequivocabile la mancanza dei requisiti di legge elencati al comma 4 della premessa, ai veicoli potrà essere inibita la circolazione e quelli parcheggiati potranno essere rimossi a cura della Società per essere collocati in appositi spazi a spese del contravventore. Sarà cura della Società segnalare alle Autorità di Pubblica Sicurezza l'anomalia riscontrata per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. La Società è manlevata da eventuali danni a persone o cose cagionati dai mezzi circolanti in ambito portuale;
- b) La sosta degli autoveicoli è consentita negli gli appositi stalli ed esclusivamente nell'ambito del posto auto assegnato. Gli stalli di sosta assegnati ai rispettivi utilizzatori, sia in maniera definitiva che temporanea, sono contrassegnati da un disco di colore rosso, dipinto a terra in prossimità del numero del parcheggio, la cui presenza significa divieto assoluto di sosta ai non autorizzati. In via del tutto occasionale e per una durata massima di 2 ore, i titolari di tessere di accesso e di relativo posto auto possono lasciare il proprio veicolo in sosta, in alternativa al proprio, negli stalli contrassegnati da un disco di colore verde dipinto a terra in prossimità del numero del parcheggio. Per recarsi al Bar, o nell'area shopping, è consentita la sola "sosta breve" esclusivamente nell'area parcheggio a nord dell'anfiteatro all'interno delle apposite strisce arancioni;
- c) La "sosta breve" è correlata alle operazioni di carico/scarico sulla propria imbarcazione e solo in corrispondenza degli appositi stalli dedicati al carico/scarico localizzati in prossimità dei pontili;
- d) Gli autoveicoli e motocicli parcheggiati fuori del proprio posto auto o al di fuori delle apposite strisce oppure in un posto auto di altro utente, sia che arrechino o meno intralcio alla circolazione o all'operatività portuale, potranno essere rimossi dalla Società, sistemati in appositi spazi o affidati in custodia al soggetto incaricato della rimozione forzata, a spese del contravventore, ovvero oggetto di bloccaggio, sino al pagamento di quanto dovuto. La Società si riserva il diritto di inibire l'accesso in caso di reiterate inadempienze;

- e) Coloro che non hanno diritto di parcheggio potranno accedere in Porto solo per effettuare le operazioni di carico/scarico per il tempo consentito (1 ora) e negli appositi stalli per il carico e lo scarico; se l'autovettura viene posizionata in corrispondenza di un parcheggio di proprietà in modo abusivo, dietro segnalazione del legittimo proprietario , la Società provvederà ad individuare il proprietario dell'auto od il titolare della tessera che sarà inserito nella "Lista in evidenza" e potrà fornire i relativi dati al titolare del diritto di parcheggio, oltre ad avvalersi delle misure previste nel precedente punto d);
- f) L'Utente che concede a terzi il godimento del proprio posto barca e del posto auto, deve comunicare per iscritto le esatte generalità, Codice Fiscale e residenza dell'utilizzatore, nonché la durata del godimento. Dovrà, inoltre, accertarsi e dichiarare sotto la propria responsabilità, che l'utilizzatore è a conoscenza del regolamento del Porto Turistico e delle presenti disposizioni e che si impegna a rispettarli. La eventuale consegna delle tessere ad altri utilizzatori, nei limiti consentiti dalle presenti disposizioni, è di esclusiva competenza del titolare del posto barca / auto, il quale, comunque, è tenuto ad informare la Società. La cessione in uso temporaneo a terzi non consente l'emanazione di ulteriori tessere per il medesimo posto. In ogni caso, "delle obbligazioni assunte o comunque derivanti o connesse con il presente contratto, è personalmente e direttamente responsabile l'Utente - in solido con il terzo sostituito - anche nell'ipotesi della temporanea sostituzione contemplata nel precedente comma. L'Utente è tenuto, in ogni caso, alla osservanza del contratto di ormeggio, alle disposizioni che regolamentano l'accesso al Porto, dei regolamenti e delle norme portuali e di ogni altra disposizione emanata dall'Autorità Marittima o dalla Società vigenti nell'ambito portuale";
- g) La tessera è di uso esclusivo e personale dell'Utente, sicché in caso di suo smarrimento, il titolare sarà tenuto a comunicare, per iscritto, immediatamente, alla Società, lo smarrimento o la sottrazione della propria tessera, in modo da consentirne l'annullamento . La sostituzione sarà a carico dell'Utente;
- h) Gli Operatori commerciali presenti nell'Area Shopping, ove abbiano acquisito diritti di parcheggio, dovranno parcheggiare la propria autovettura nello stallò assegnato;
- i) Agli Operatori commerciali presenti nell'area shopping sarà comunque consentito il parcheggio nell'area esterna nei modi e nei termini che saranno indicati dalla Società;
- l) Agli eventuali fornitori di materiale, spedizionieri, ecc. riferiti alle attività dell'area shopping ovvero chiamati dagli Utenti, sarà consentito l'accesso, attivando il pulsante del videocitofono posto presso l'ingresso "CANARIE". Gli stessi dovranno parcheggiare il proprio mezzo negli stalli predisposti per il carico e lo scarico;

Art. 3

Gli stalli sono destinati ad ospitare esclusivamente autoveicoli e motocicli nei limiti di demarcazione. La sosta ed il parcheggio di qualsiasi altro mezzo anche rimorchiato o comunque privo di autonomo mezzo di movimento (come carrelli, invasi e simili) negli stalli ovvero in zona non autorizzata, o comunque diversa da quella a ciò destinata, nonché la sosta oltre i limiti temporali autorizzati per quanti non siano titolari dei relativi diritti, danno facoltà alla Società, di procedere alla rimozione forzata del mezzo a spese del proprietario, o, in alternativa, al blocco forzato del veicolo stesso, sino al pagamento di quanto dovuto per il difforme utilizzo e per l'eventuale danno causato alla Società ovvero ai suoi Utenti.

Art. 4

Il consegnatario della/e tessera/e è dotato dalla Società di una tessera di accesso per l'utilizzo gratuito del parcheggio esterno quando questo è a pagamento.

Art. 5

La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere l'efficacia della tessera di accesso al Porto, in caso di violazioni delle presenti norme di particolare gravità o che rechino un danno alla Società stessa o agli altri Utenti, di violazioni reiterate nel tempo, di inadempienze nei contratti in essere con la Società.

Art. 6

La Società, per esigenze tecniche o per necessità organizzative e di servizio, si riserva la facoltà di modificare e o sospendere il servizio di controllo accessi, ovvero di modificare le presenti Disposizioni. L'attivazione del servizio sarà comunicato dalla Società con appositi avvisi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

Ordinanza n. 12/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** la propria Ordinanza n.68/11 in data 15.11.2011 relativa alla vigilanza sulle attività esercitata nel porto e l'iscrizione al registro di cui all'articolo 68 C.N.;
- RITENUTO** necessario, disciplinare, ai fini marittimi, l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito delle acque ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Pescara;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommozzatori o palombari) nelle acque portuali marittime dei porti del Circondario Marittimo di Pescara dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia concernenti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della navigazione, anche le seguenti condizioni:

1. essere iscritti nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pescara;
2. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale iscritti nel registro tenuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13/01/1979 (sommozzatori) ovvero articolo 205 R.C.N. (palombari), dalla Capitaneria di Porto di Pescara, ovvero provvisti di apposita autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione;
3. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione alla navigazione ed allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale.
4. utilizzare equipaggiamento dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;

5. assicurarsi di mostrare il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 "Colreg 1972" e di essere muniti di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo su canale 16;
6. il personale subacqueo deve sempre operare sotto la direzione di un responsabile della sicurezza di comprovata capacita che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione e della presente ordinanza;
7. sono vietate operazioni di pulizia della carena delle unità ormeggiate in ambito portuale;
8. per le immersioni effettuate nell'ambito di porti o specchi acquei in regime di concessione demaniale marittima munirsi del nulla osta da parte del concessionario.

Articolo 2

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali gli interessati dovranno ottenere un'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto, presentando apposita istanza con indicati gli elementi di cui all'articolo 1, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le operazioni subacquee eseguite da personale dipendente abilitato di Enti/Comandi Militari, Forze di Polizia, e Vigili del Fuoco.

Eventuali deroghe potranno essere altresì disposte esclusivamente dall'Autorità Marittima, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

Articolo 3

Tutte le unità in transito nei pressi dei segnalamenti di cui al punto 5 dell'articolo 1 non devono avvicinarsi agli stessi a meno di 100 metri.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione e/o in quelle previste dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno alle persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 5

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rinvio alla vigente normativa applicabile in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza .

Pescara, 23.03.2012

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano POZZOLANO

Marca da Bollo
Alla **Capitaneria di Porto**
Sezione tecnica e difesa portuale
PESCARA

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali del Circondario Marittimo di Pescara.

Il sottoscritto Titolare/legale
rappresentante della ditta/società con sede in
via telefono (indicare anche il n° di
cellulare) iscritta nel registro di cui all'art. 68 C.N. al n
di

CHIEDE

L'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari)

.....

2. Descrizione dell'attività (indicare luogo e la tipologia di lavoro da eseguire)

.....

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità n° e porto d'iscrizione – scadenza visita medica annuale)

a).....

b).....

c).....

d).....

4. Data e orario svolgimento dei lavori

.....

5. Responsabile sicurezza delle operazioni

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) gli operatori subacquei impiegati sono in regola con le norme che ne disciplinano l'impiego;
- c) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) in accordo con il comando di bordo;

- e) verranno mostrati il prescritto segnale lettera “A” del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 “Colreg 1972” in caso di immersioni subacquee;
- f) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all’ordinanza n. 12 in data 23.03.2012 della Capitaneria di Porto di Pescara che disciplina l’attività subacquea nelle acque portuali dei porto del Circondario Marittimo di Pescara.

Pescara , li

Il committente

.....

Il Responsabile delle operazioni subacquee

.....

Alla Direzione Porto Turistico
Marina di Pescara

**Oggetto: Richiesta nulla osta per lavori subacquei nelle acque portuali del
Marina di Pescara**

Il sottoscritto
Titolare/legale rappresentante della ditta/società con sede in
..... via telefono (indicare anche il n°
di cellulare) iscritta nel registro di cui all'art. 68 C.N. al n
..... di

CHIEDE

Il nulla osta da parte di codesta Direzione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari)

.....

2. Descrizione dell'attività (indicare luogo e la tipologia di lavoro da eseguire)

.....

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità n° e porto d'iscrizione – scadenza visita medica annuale)

a).....

b).....

c).....

d).....

4. Data e orario svolgimento dei lavori

.....

5. Responsabile sicurezza delle operazioni

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) gli operatori subacquei impiegati sono in regola con le norme che ne disciplinano l'impiego;
- c) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/timone) in accordo con il comando di bordo;
- e) verranno mostrati il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n° 1085 "Colreg 1972" in caso di immersioni subacquee;
- f) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. 12 in data 23.03.2012 della Capitaneria di Porto di Pescara che disciplina l'attività subacquea nelle acque portuali dei porto del Circondario Marittimo di Pescara.

Pescara , lì

Il committente

.....

Il Responsabile delle operazioni subacquee

.....

NULLA OSTA IMMERSIONI SUBACQUEE

Il Nostromo del Marina di Pescara:

VISTA: l'istanza in data _____, con la quale il Sig. _____, in _____ qualità, _____ titolare _____ con sede _____ in via _____, ha chiesto il nulla osta ad eseguire ricognizioni/immersioni subacquee per effettuare _____ presso il Porto Turistico Marina di Pescara posto barca ____/____;

VISTA: l'articolo 1 comma 8 dell'Ordinanza n° 12/2012 in data 23.03.2012 della Capitaneria di Porto di Pescara;

CONSIDERATO: che la Società Unipersonale Marina di Pescara a r.l. con sede a Pescara in Via Papa Giovanni XXIII s.n. è concessionario del Porto Turistico Marina di Pescara;

CONCEDE NULLA OSTA

Al Sig. _____, nella qualità di titolare della Soc./ditta _____ con sede _____ in via _____, ad eseguire a partire dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____ immersioni subacquee per le finalità di cui in premessa.

1. Prescrizioni per l'autorizzato

Attenersi alle disposizioni dell'Ordinanza n° 12/2012 in data 23.03.2012 della Capitaneria di Porto di Pescara.

2. Efficacia del nulla osta

L'inosservanza, delle prescrizioni di cui al punto 1. comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà della Direzione del Marina di Pescara di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, all'istante ed alla Capitaneria di Porto di Pescara, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a meno fax o posta elettronica.

Il presente nulla osta non esime l'autorizzato dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Copia di dette autorizzazioni saranno presentate e consegnate in copia al Nostromo o alla Direzione di questo Porto Turistico.

3. Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'autorizzato, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente nulla osta, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed **accetta di manlevare**, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, la Direzione del Marina di Pescara da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente nulla osta ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

Pescara, li _____

IL NOSTROMO

Visto:

Per notifica ed espressa accettazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1-2-3 del presente provvedimento

Pescara, li _____

L'autorizzato _____

MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO DEL SOMMOZZATORE

(Con il presente modulo il richiedente si impegna al pagamento dell'intervento secondo la tariffa in vigore; il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici del Marina e, fuori orario, alla Torre di Controllo)

RICHIEDENTE

Cognome (Surname) _____

Nome (First Name) _____

Data e Luogo di nascita
(date and place of birth) _____

Residenza (Address) Via/p.zza _____

Città (Town) / CAP _____ / _____

MODALITA' DELL'INTERVENTO DEL SOMMOZZATORE

Sull'imbarcazione (Boat Name) _____

Ormeaggio (mooring space) _____

Per il seguente motivo (Type of Work) _____

Pescara, li _____

Firma del richiedente

CONFERMA DI INTERVENTO

Intervento effettuato in data _____

Durata intervento _____

Costo intervento _____

Firma del richiedente

Firma responsabile T.C.

PAGAMENTO

Pagamento di € _____ effettuato in data _____
(Segue Fattura)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA**

Ordinanza n. 47/2012

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pescara;

VISTA l'Ordinanza n° 22/1989 datata 22.05.1989 e s.m.i. con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento del "Porto Turistico Marina di Pescara";

RITENUTO NECESSARIO novellare tale regolamento, alla luce del vigente e mutato quadro normativo, disciplinando esclusivamente gli aspetti che direttamente o di riflesso possano avere attinenza con tutte le attività che si svolgono nel porto turistico ai fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*".

VISTO il Decreto 29 luglio 2008 n° 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*".

VISTA la Legge n° 979 del 31/12/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare".

VISTA la legge n° 616/1962 recante "Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare".

VISTO il DPR 435/1991 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

VISTO il Regolamento CE 993 del 4 maggio 2001 che ha modificato il regolamento CEE 2454/1993.

VISTI gli artt.17, 28, 30, 68, 81, 1164, 1174, 1231 e 1255, del Codice della Navigazione, 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo a far data da quella odierna, l'allegato «Regolamento del Porto Turistico Marina di Pescara».

Articolo 2

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e ove ricorra a norma dell'art. 53 del D. Lgs 171/2005 n° 171, ovvero ai sensi della vigente normativa applicabile in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato penalmente perseguibile.

Articolo 3

L'Ordinanza n° 22/1989 emessa in data 22.05.1989 in premessa richiamata è abrogata.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pescara, li 24/07/2012

F.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Luciano POZZOLANO

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO “MARINA DI PESCARA”

Articolo 1 Sfera di applicazione

Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che insistono nella concessione demaniale marittima del porto turistico “Marina di Pescara”.

Articolo 2 Modifiche al Regolamento

L'Ente concessionario potrà in ogni momento, con propria deliberazione proporre all'Autorità Marittima, modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento per i fini di cui in premessa.

Articolo 3 Registro dell'utenza portuale

La Direzione del Porto deve mantenere presso i propri uffici un registro su cui annotare l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché il nome, il tipo e gli elementi identificativi delle unità ormeggiate.

Articolo 4 Disponibilità del posto di ormeggio

I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato. Ogni posto di ormeggio può essere impegnato da una sola unità. E' facoltà della Direzione del Porto organizzare e modificare il piano degli ormeggi nel rispetto delle norme e degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione in ambito portuale, garantendo, in particolare, sempre i necessari spazi di evoluzione per l'effettuazione delle manovre di ormeggio, disormeggio e navigazione delle unità.

Articolo 5 Unità in transito

Le unità in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione del Porto l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni.

Alle unità in transito deve essere comunque riservata una quota di posti barca non inferiore al dieci per cento dei posti totali. La utilizzazione di tali posti sarà garantita in forma gratuita per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Articolo 6

Accesso al posto ormeggio

Tutte le unità al loro primo ingresso in porto, prima di accedere al posto di ormeggio, devono attendere nell'avamposto le disposizioni della Direzione del Porto che dovrà essere contattata con le modalità di cui al successivo art. 10. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

Articolo 7

Modo di ormeggiarsi

È vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

È vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del Porto; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione.

I pontili dovranno essere tenuti sgombri da appendici fisse che possano arrecare danno alle imbarcazioni ormeggiate e comunque non autorizzate e approvate dalla Direzione del Porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Articolo 8

Operazioni di alaggio e varo

Le Operazioni di alaggio e varo dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione del Porto Turistico nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9

Efficienza delle imbarcazioni

Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. La Direzione del Porto, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità in applicazione della vigente normativa in materia. Tali ispezioni potranno riguardare anche la verifica dell'ingombro massimo (lun-

ghezza f.t. reale) della imbarcazione sul posto di ormeggio assegnato, a tutela del rispetto della sicurezza degli spazi di evoluzione e manovra.

Articolo 10

Entrata ed uscita dal Porto

Prima di effettuare le manovre di entrata ed uscita dal porto e per gli spostamenti nell'ambito del porto, le unità navali devono:

- a) contattare preventivamente via radio (VHF Ch. 16/6) la Torre di Controllo del "Marina di Pescara";
- b) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- c) mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi, o comunque la minima velocità per il governo in sicurezza dell'unità tale da non provocare onda;
- d) dare la precedenza alle unità in uscita;
- e) rispettare le indicazioni dei segnalamenti marittimi sistemati all'imboccatura ed in ambito portuale;
- f) in caso di condizioni meteo tali da compromettere la sicurezza dell'unità e l'incolumità dell'equipaggio, valutare se procedere o meno all'entrata al Porto Turistico ovvero mettersi alla cappa.

E' fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 100 metri dall'imboccatura del porto con la sola propulsione velica.

Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari motivazioni dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

Articolo 11

Segnalamenti Marittimi

La Direzione del Porto dovrà:

- a) Installare, in prossimità dell'imboccatura del passo di accesso al porto un segnale speciale costituito da una boa luminosa indicante la riduzione e l'irregolarità delle batimetrie del passo di accesso e del bacino portuale dovute a fenomeni di insabbiamento, contraddistinta dai seguenti parametri:
 - struttura radarabile di colore giallo con fanale a luce lampeggiante gialla;
 - altezza della luce sul livello marino medio pari a mt. 1,5;
 - portata nominale pari a miglia 2;
 - caratteristica luminosa pari a $0,5 + 2,5 = P. 3$ secondi;
 - miraglio radarabile giallo ad "X".
- b) installare ogni altro segnalamento ritenuto utile ai fini della sicurezza della navigazione previa comunicazione alla Capitaneria di porto di Pescara che potrà eventualmente interessare il Comando Zona dei Fari e segnalamenti Marittimi di Venezia.

La manutenzione ed il controllo di tutti i segnalamenti installati, nonché la loro riattivazione in conseguenza di avarie, che dovranno essere prontamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Pescara, dovrà essere effettuata a cura della Direzione del Porto Turistico;

Articolo 12

Adempimenti della Direzione del porto turistico in materia di sicurezza della navigazione

La direzione del Porto dovrà:

- a) Predisporre con cadenza bimestrale rilievi batimetrici dei fondali del passo di accesso al porto, comunicandone gli esiti a questa Capitaneria di Porto ed informando gli utenti del porto circa le condizioni di navigabilità e la situazione batimetrica dei fondali divulgando i rilievi batimetrici effettuati. (Attraverso esposizione in bacheche all'uopo predisposte all'interno del porto, sul sito internet ufficiale del Marina di Pescara, ecc).
- b) Mantenere in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza al naviglio in entrata/uscita, che dovrà essere iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti ed abilitato a servizi speciali "uso conto proprio" in conformità alla Legge 07.12.1999 n° 472;
- c) Comunicare alla Capitaneria di Porto di Pescara, ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione all'imboccatura e nell'ambito portuale.

Articolo 13

Adempimenti dell'utenza in materia di sicurezza della navigazione

La zona di mare di forma semicircolare antistante l'imboccatura del porto, costituita dall'allineamento dei fanali di accesso al porto, per un raggio di metri 200 (duecento), incentrato nel punto mediano della congiungente stessa, è interdetta alla sosta, all'ormeggio ed a ogni altra attività, direttamente o di riflesso, connessa con l'uso del mare, ed in particolare all'effettuazione di:

- gare sportive, con qualsiasi unita e qualunque sia la propulsione;
- esercitazioni ed allenamenti;
- immersioni e pesca di qualunque genere;
- sci nautico;
- paracadutismo ascensionale;
- balneazione;
- surfing, windsurfing e kite-surfing.

Nell'area portuale e inoltre vietato esercitare qualsiasi attività di pesca.

Articolo 14

Movimentazione delle unità in Porto

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto; questa potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze connesse con la operatività (anche in caso di revisione del piano degli ormeggi) e l'utilizzazione del Porto. In caso di necessità ed urgenza in assenza

del proprietario o di suoi dipendenti in grado di condurre l'unità, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione del Porto potrà provvedervi direttamente con proprio personale. Nelle acque portuali è comunque vietata ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché l'incolumità pubblica.

Articolo 15

Tutela contro gli inquinamenti

È vietato gettare e abbandonare in mare, sulle banchine, sui moli e pontili rifiuti di qualsiasi genere, detriti o altro materiale.

La raccolta e la gestione dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 14/09 emessa in data 03.04.2009 da questa Capitaneria di Porto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il **"PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO TURISTICO "MARINA DI PESCARA"**.

Articolo 16

Divieto di deposito di materiale

È vietato ingombrare con qualsiasi materiale, le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito, salvo per motivi contingenti e comunque, temporaneamente, dietro espressa autorizzazione della Direzione del Porto.

In caso di inosservanza, la Direzione del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'utente responsabile.

Articolo 17

Accesso ai pontili

L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente dalla Direzione del Porto;
- c) al personale autorizzato dalla Direzione del Porto ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- d) alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto.

È vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto e/o espressamente autorizzato a tal fine dalla Direzione del Porto.

E' consentito l'accesso ai mezzi e personale delle Forze Armate e di Polizia o pubblici funzionari che abbiano necessità di accedere in ragione del servizio istituzionale svolto.

Articolo 18

Accesso alle banchine o ad altri punti di carico e scarico

Gli utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della Direzione del Porto, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati. La Direzione del Porto ha facoltà di disciplinare l'accesso dei veicoli e il loro posizionamento in tutte le aree portuali in concessione.

Articolo 19

Mezzi e dotazioni antincendio

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli impianti portuali al riguardo predisposti in conformità al piano antincendio del Porto Turistico. Con cadenza semestrale la Direzione del porto dovrà organizzare ed effettuare un'esercitazione antincendio informando preventivamente la Capitaneria di Porto di Pescara.

E' fatto obbligo alla Direzione del Porto di mantenere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza tutti gli apprestamenti antincendio previsti dal piano di cui al precedente comma.

Articolo 20

Prescrizioni per gli utenti ed operatori

Le unità ormeggiate, fatta salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento del porto turistico devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) In caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad effettuare con mezzi a sua disposizione, la pulizia della zona interessata. In caso il responsabile non riesca a garantire la completa pulizia della zona interessata la stessa sarà effettuata a cura della Direzione del Porto con recupero delle spese sostenute a carico del responsabile;
- b) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento o di manutenzione;
- c) il rifornimento dei carburanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito distributore di carburante. L'operatore addetto al rifornimento deve:

- assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- evitare il colaggio di carburante dalle manichette;
- non procedere alle operazioni qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;
- evitare il rifornimento per le unità ormeggiate in seconda fila;
- vigilare affinché a terra, nelle immediate adiacenze dell'impianto e delle aree destinate al rifornimento, ed a bordo dell'unità da rifornire non si fumi e non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

Il conduttore dell'unità da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve:

- mantenere pronte all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'unità;
- assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
- adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo.

Alla banchina utilizzata per il rifornimento di carburante è interdetto l'ormeggio e la sosta ad unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

È vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi diversa modalità di rifornimento, anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia sistema. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc.- il soggetto, utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco, e ciò comunque solo per esigue quantità, deve richiedere espressa autorizzazione alla Direzione del Porto, che potrà eventualmente autorizzarlo nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia;

- d) gli apprestamenti antincendio di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, presenti in numero adeguato ed in perfetta efficienza.
- e) I lavori con uso di fiamma (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e di fonti termiche) a bordo delle unità in porto, fatto salvo il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 e del Decreto Legislativo 27.07.1999 n. 272 in quanto applicabili, sono regolati dalle disposizioni dell'Ordinanza n° 66/02 in data 20.12.2002 della Capitaneria di Porto di Pescara.
- f) La direzione del Porto ha facoltà di disciplinare ulteriori prescrizioni agli utenti (anche di carattere generale) mediante un apposito regolamento di fruizione dei servizi.

Articolo 21

Misure da adottare in caso di incendio

In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avviando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) la Direzione che informerà i VV.F. e la Capitaneria di Porto di Pescara.

In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione o del proprietario.

Articolo 22

Assistenza radiotelefonica

La Direzione del porto, garantirà il servizio di ascolto radio (VHF Ch. 16/6) per l'assistenza all'utenza nautica quotidianamente per tutto l'arco delle 24 ore.

Articolo 23

Collaborazione con le Pubbliche Autorità

La Direzione del Porto, nell'espletamento dei suoi compiti, è tenuta ad agire di concerto con le pubbliche autorità (Capitaneria di Porto, Autorità Doganali e di Pubblica Sicurezza, ecc.) nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia.

Articolo 24

Vigilanza e/o guardiania

La Direzione del Porto potrà disporre la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale a cura di soggetti abilitati ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza devono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' TERZIARIE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO "AREA SHOPPING"
DEL PORTO TURISTICO "MARINA DI PESCARA"

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI

È comune a tutti gli operatori ed affidatari, nell'ambito del Porto Turistico Marina di Pescara, la finalità di valorizzare e di preservare, attraverso l'armonioso svolgimento delle attività, la maggior forza di attrazione degli esercizi commerciali, artigianali, professionali, di servizio e di ogni altro esercizio presente all'interno del complesso organizzato, nonché di incrementarne, nell'interesse comune, la redditività.

Il perseguimento delle finalità predette richiede l'accettazione da parte di tutti gli operatori, di norme che - nel rispetto dei diritti di ciascuno - garantiscano sia l'autonomo esercizio delle attività che la creazione di sinergie atte a garantire il buon funzionamento del complesso commerciale.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- coordinare la condotta degli operatori che esercitano una attività commerciale nell'infrastruttura Porto Turistico affinché la stessa diventi un importante polo di attrazione per gli utenti, dettando al contempo regole certe per l'utilizzo delle parti comuni;
- stabilire gli spazi e gli impianti di uso comune ed istituire i servizi necessari al buon funzionamento del complesso shopping;
- regolare in modo unitario la manutenzione generale del complesso shopping.

Il presente Regolamento, se necessario, potrà essere modificato o integrato a scopo di aggiornamento per tenere conto dei problemi e delle situazioni particolari che sopraggiungeranno nel tempo, con lo svolgersi delle attività del complesso shopping, adottando soluzioni che saranno studiate dalla Società o da persone e/o società da questa designate.

Il presente Regolamento costituisce allegato all'atto di affidamento.

Le eventuali modifiche o integrazioni che saranno introdotte successivamente, verranno comunicate ai singoli operatori.

Il Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi del Porto Turistico Marina di Pescara e i suoi Allegati obbligano tutti gli operatori ad uniformarsi in toto alle prescrizioni in essi contenute.

Art. 2

GLI OPERATORI O ESERCENTI

Per gli operatori o esercenti s'intendono tutti coloro che esercitano una attività di impresa commerciale, artigianale, professionale, di servizio ovvero conduttori o affittuari a qualsiasi titolo, all'interno dell'Area Shopping, nonché i loro collaboratori e dipendenti.

Art. 3

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO COMMERCIALE

Il complesso shopping è sito all'interno del Porto Turistico "Marina di Pescara" e composto da n. 22 locali contraddistinti dai numeri da 1 a 22.

Art. 4

LOCALI, SPAZI, IMPIANTI DI USO COMUNE

Ciascun Operatore potrà usare le parti comuni conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti

degli altri occupanti.

Per parti comuni s'intendono quei locali, spazi ed impianti temporaneamente fruibili da tutti gli operatori, ma che possono, in qualsiasi momento, essere utilizzati dalla Società o da impresa da essa designata, in ragione di specifiche contingenze, per soddisfare esigenze correlate all'esercizio portuale, anche se ciò comporti una limitazione o una sospensione delle possibilità di utilizzo per i singoli operatori stessi che, con la sottoscrizione del presente atto, espressamente accettano.

L'uso dei locali, spazi ed impianti destinati al servizio comune potrà subire modifiche e/o limitazioni esclusivamente per esigenze portuali e/o inerenti le funzionalità dell'impianto Porto Turistico, che non diminuiscono l'utilizzo delle superfici concesse in affidamento da parte della Società, e ciò senza che gli operatori abbiano diritto a risarcimento o indennizzo alcuno.

A titolo esemplificativo qui si elencano:

- i percorsi interni, gli accessi e le uscite di sicurezza del complesso shopping;
- i locali tecnici degli impianti comuni;
- impianto elettrico di illuminazione, forza motrice, messa a terra;
- generatore di emergenza e luci di sicurezza;
- rete antincendio interna ed esterna (idranti);
- impianti di allarme e sicurezza;
- rete telefonica interna pubblica e privata;
- rete di smaltimento delle acque bianche e nere;
- rete di distribuzione delle acque;
- insegne, totem, cancelli, stendardi, fregi e simili del complesso commerciale, che rimangono comunque di proprietà esclusiva della Società;
- i gazebo e le tettoie e/o pensiline esterne alle attività affidate.

Art. 5 SERVIZI COMUNI

I servizi comuni del complesso commerciale sono quelli destinati al godimento di tutti gli utenti, e a solo titolo esemplificativo vengono, qui di seguito, elencati:

- la gestione e la manutenzione ordinaria delle parti e degli impianti di uso comune;
- la custodia, e la vigilanza delle parti comuni;
- l'illuminazione delle parti comuni;
- la pulizia delle parti comuni;
- l'asporto rifiuti;
- indicazioni dei tipo di attività svolta nei locali - insegna;
- la cura e la manutenzione del verde.

Le vie, i viali di servizio, i marciapiedi, i percorsi interni, i locali, gli spazi esterni dinanzi alle attività affidate, che sono di uso comune, non possono, in nessun caso, nemmeno temporaneamente, essere utilizzati in modo esclusivo da nessun Operatore dell'Area Shopping; per utilizzazione in via esclusiva s'intende anche l'occupazione parziale e temporanea effettuata con carrelli espositori, rivendite, ecc..

Essi devono essere liberi da qualunque materiale che ne ostruisca il passaggio e/o ne impedisca il pieno utilizzo. Qualunque materiale che occupi spazi comuni come sopra descritto, anche parzialmente, verrà rimosso a cura della Società e le spese saranno addebitate al contravventore.

La Società si riserva peraltro di modificare le modalità di utilizzo delle parti comuni a suo insindacabile giudizio. Gli operatori non possono in alcun caso, all'interno delle parti comuni, distribuire opuscoli o campioni, effettuare vendite all'asta, ecc., tranne nel caso di una promozione organizzata di concerto con la Società.

È vietato utilizzare altoparlanti o altri mezzi di diffusione d'uso esclusivo che possano essere uditi al di fuori degli spazi locati.

In generale è vietato usare apparecchi elettrici, sonori, elettronici ecc. che possano in qualche modo disturbare

gli operatori vicini e le normali attività portuali del Porto Turistico “Marina di Pescara”.

Art. 6

DIVIETO DI MUTAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

I locali facenti parte delle singole aziende s'intendono destinati esclusivamente alle attività indicate nei singoli contratti ed è fatto divieto agli operatori di commercializzare prodotti o servizi di genere diversi da quelli rientranti nell'attività indicata nonché di mutare, anche in parte, e/o anche solo temporaneamente, la destinazione dei locali medesimi.

Tale unica destinazione si riconosce, dagli operatori, essere stata determinante ai fini della commisurazione del corrispettivo e del complessivo equilibrio contrattuale. L'eventuale esercizio di altre e diverse attività, rispetto a quella costituente oggetto dei relativi contratti, dovrà essere espressamente autorizzato dalla Società e regolamentato, in ogni suo aspetto, da apposito atto aggiuntivo.

Per altra e diversa attività deve intendersi, non soltanto quella avente distinte caratteristiche e finalità, ma anche qualsiasi attività che, pur funzionalmente collegata a quella oggetto dei singoli contratti, ecceda, per le modalità o gli strumenti con i quali venga attuata, i limiti ivi espressamente segnati.

Qualora attività distinte fossero dall'Operatore poste in essere unilateralmente, ancorché assentite da autorizzazione amministrativa al commercio presente o futura ed in assenza delle predette autorizzazioni e regolamentazioni, la Società dopo aver richiamato l'Operatore con lettera raccomandata al rispetto di quanto riportato nel contratto adirà per le vie legali.

Per effetto della risoluzione di diritto, l'Operatore dovrà immediatamente riconsegnare l'immobile locato con gli impianti e/o i mobili di proprietà della Società eventualmente concessi in uso, libero da persone e cose, nel pieno rispetto delle norme di legge.

In caso di ritardo nella riconsegna, l'Operatore sarà tenuto al versamento di una penale prevista dalla normativa vigente.

Art. 7

USO E MANUTENZIONE DEI SINGOLI IMMOBILI.

I locali, le aree, le pertinenze ed i relativi impianti devono essere tenuti con cura e diligenza dall'Operatore che ne deve garantire la funzionalità ed il decoro provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere necessarie.

Sono a carico dell'Operatore le innovazioni imposte per legge, le spese di manutenzione straordinaria, relative ai locali concessi in godimento, nonché gli interventi di modifica, aggiunta trasformazioni, adeguamenti degli impianti interni prescritti dalla legge a richiesta delle Autorità competenti, in materia di contenimento di consumi energetici, antinquinamento, sicurezza, antincendio, antinfortunistica, salubrità di ambiente, etc..

Della presente previsione le parti hanno tenuto conto in sede di determinazione del corrispettivo contratto di affitto.

Sono altresì a carico dell'Operatore la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione.

L'Operatore è responsabile dei danni che possano derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere.

Tutti i lavori diversi da quelli di ordinaria manutenzione dovranno comunque essere sottoposti alla preventiva autorizzazione scritta dalla Società, che ne verificherà e/o prescriverà gli standard progettuali.

Alcun compenso, indennizzo e/o risarcimento sarà dovuto all'Operatore per le opere eventualmente eseguite direttamente dallo stesso.

Resta quindi inteso tra le parti, e l'Operatore espressamente accetta, che l'esecuzione di tutte le opere, ivi inclusa la predisposizione e/o messa a norma di impianti, eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività, restano ad esclusivo carico dell'Operatore medesimo.

Eventuali adattamenti interni dei locali alle specifiche esigenze dell'Operatore potranno da questo essere effettuati a propria cura e spese, previa autorizzazione della Società.

I lavori da eseguire, per i quali vi sia stato il consenso espresso da parte della Società, dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato, a cura e spese da parte dell'operatore, mentre le relative istanze di richiesta per il rilascio di autorizzazioni, permessi e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni interessate (Dogana, Comune, Regione Abruzzo, ecc.) sono presentate a nome e per conto della Società quale titolare della concessione, secondo la vigente normativa.

Resta peraltro inteso che rimane a carico dell'Operatore l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi eventualmente necessari per l'esecuzione dei predetti lavori.

A tal fine l'Operatore espressamente dichiara di essere a conoscenza di tutti i vincoli tecnici - amministrativi inerenti ai locali oggetto del singolo atto di affidamento.

Per tutte le opere nonché le eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite, senza il consenso e/o l'autorizzazione della Società, e questa, ove le stesse non siano rimovibili senza danno per i locali, potrà, a sua insindacabile scelta, chiedere la rimessa in pristino dei locali ovvero ritenere le opere eventualmente eseguite.

Per le predette opere, finalizzate a specifiche esigenze dell'Operatore, lo stesso espressamente accetta che nulla gli spetterà, in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto e colpa dello stesso, a titolo di indennizzo, risarcimento o compenso.

Art. 8

ARREDI ED ATTREZZATURA

Gli arredi e le attrezzature dei locali in cui si svolge l'attività, saranno a cura e spese dell'Operatore, muniti d'impianti arredati, attrezzati e forniti di quanto necessario alla continua, funzionale e accurata conduzione dell'esercizio ed alla aggiornata ed efficiente offerta dei servizi corrispondenti al livello degli standard qualitativi, anche in relazione al riferimento costituito dagli esercizi di città di pari categoria.

Art. 9

SPESE E MODALITÀ DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE

Resta esplicitamente convenuto che sono a totale carico dell'Operatore le spese per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua potabile relativa all'immobile detenuto ed all'attività in esso esercitata.

L'Operatore dovrà stabilire, mediante apposito contratto, un rapporto diretto con gli Enti fornitori di energia elettrica ed acqua per l'allacciamento alle rispettive reti dei relativi Enti.

L'Operatore si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia ed a quelle che gli Enti erogatori di energia elettrica ed acqua richiedano ai propri utenti di osservare.

Art. 10

FACOLTÀ DI ACCESSO - ISPEZIONE DEI LOCALI

Durante la locazione la Società può in ogni tempo far visitare/ispezionare l'immobile locato per constatarne le modalità d'uso o per la verifica degli impianti e/o degli interventi effettuati, e controllare che l'operatore osservi tutti gli obblighi che gli incombono per legge o per contratto.

Art. 11

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Tenuto conto delle negative ripercussioni che la mancata attivazione dell'esercizio commerciale è suscettibile di determinare, non soltanto nell'interesse della Società, e su quello della clientela portuale, ma anche su quello del complesso degli altri operatori dell'Area Shopping, l'Operatore, nel caso di mancata apertura dell'esercizio derivante da fatto imputabile all'Operatore medesimo, nel termine perentorio stabilito nel verbale di consegna

degli immobili locati, riconosce espressamente il diritto della Società di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, alternativamente :

- a) la risoluzione di diritto del rapporto, oltre il risarcimento del danno patito;
- b) il pagamento di canone di locazione dalla data di decorrenza del contratto sino alla data di effettivo esercizio dell'attività, oltre al risarcimento del danno sofferto.

Art. 12 SICUREZZA

Nei locali del Centro Commerciale è proibito utilizzare gli impianti antincendio se non in caso di necessità e per motivi di sicurezza. I corridoi di evacuazione devono essere sempre libere ed accessibili.

Le porte di uscita dei negozi devono essere sempre libere e mai ostruite sino a quando saranno presenti clienti e/o personale.

Gli operatori saranno responsabili di qualunque danneggiamento agli impianti di sicurezza ed in particolare all'impianto antincendio, qualora il danno sia stato causato da loro e/o da loro personale, rispondendo anche delle eventuali conseguenze che il danno arrechi sia a cose che persone.

È vietato installare macchinari pericolosi od intraprendere qualsiasi attività pericolosa o insalubre.

È vietato l'uso delle fiamme libere e l'alimentazione di qualsiasi apparecchiatura con gas di ogni genere.

Art. 13 ANIMALI

Vedi quanto riportato all'art. 25 del Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi del Porto Turistico Marina di Pescara.

Art. 14 MOVIMENTAZIONE

Le operazioni di movimentazione, all'interno dell'impianto portuale da parte degli operatori dovrà essere eseguito in ogni caso in modo tale da non costituire intralcio al regolare funzionamento dell'impianto stesso e delle attività dell'Area Shopping medesima.

Al fine di dettare una specifica disciplina le operazioni di movimentazione vengono distinte, in funzione delle aree interessate, nel seguente modo:

- a) Operazioni di movimentazione che interessano i magazzini posti all'esterno dell'Area Shopping;
- b) Operazioni di movimentazione che interessano i locali adibiti alla vendita ed i relativi spazi comuni.

Le operazioni di cui al punto a) potranno avvenire utilizzando l'accesso carrabile dal Lungomare Papa Giovanni XXIII (accesso Canarie).

Le operazioni di cui al punto b) dovranno avvenire nella fascia oraria di apertura dell'Area Shopping.

Le operazioni di movimentazione dovranno essere accelerate al massimo, nel rispetto delle altrui esigenze, con piena responsabilità dei singoli esercenti per ogni eventuale danno derivato o derivante da tale attività.

Le superfici delle parti comuni dovranno, inoltre, essere pulite dagli operatori il più rapidamente possibile con la rimozione di eventuali rifiuti o scarti.

Nessun operatore potrà immettere o diffondere nelle parti comuni sostanze inquinanti e/o maleodoranti o introdurre nell'Area Shopping materie pericolose, nocive, infiammabili e comunque vietate dalla legge o che richiedano particolari precauzioni o escluse dalle polizze assicurative contro i rischi di incendio stipulate a copertura dell'aggregato.

La movimentazione delle merci potrà essere regolamentata da ulteriori norme particolari disposte dalla Società, per motivi di igiene e sicurezza e/o allo scopo di impedire ogni abuso.

Art. 15

SMALTIMENTO RIFIUTI

È vietato abbandonare i rifiuti nelle parti comuni o di uso comune o a terra, anche in prossimità degli appositi contenitori.

Tutti gli operatori sono tenuti a scaricare i rifiuti esclusivamente nei rispettivi spazi e/o contenitori espressamente predisposti per la raccolta differenziata e a rispettare le norme e le disposizioni impartite di volta in volta dalla Società. E' fatto obbligo inoltre ad ogni operatore economico effettuare le dovute comunicazioni al Comune di Pescara ai fini dell'accertamento e della corresponsione dell'Imposta comunale (TARI o s.m.i.), dandone contestualmente notizia alla Società per l'aggiornamento delle posizioni dei singoli operatori. Gli operatori della ristorazione sono tenuti a dotarsi di propri contenitori ad uso esclusivo.

I rifiuti umidi dovranno essere raccolti in recipienti impermeabili chiusi.

Il materiale di plastica (bottiglie e similari) deve essere preventivamente compresso, svuotato di aria e richiuso con tappo; le scatole di polistirolo devono essere ridotte di volume prima di essere inserite nei contenitori; il materiale cartaceo e, in particolare scatole e scatoloni, deve essere pressato prima del conferimento nei rispettivi cassonetti.

È in ogni caso vietato disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi negli spazi e aree del complesso commerciale e nelle pertinenze del complesso stesso.

Trattandosi di materia già richiamata all'art. 40 del "Regolamento", si rimanda pertanto a quanto disciplinato dall'ordinanza n. 14/2009 emessa in data 03/04/2009 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, ed al relativo Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti del Porto Turistico Marina di Pescara. Ogni operatore o suo dipendente/collaboratore che si rendesse responsabile di comportamenti non conformi al presente Regolamento e delle suddette norme è soggetto alla sanzione di € 50,00 per ogni violazione accertata.

Art. 16

INSEGNE

In generale, tutto ciò che è suscettibile di influire sull'estetica del complesso commerciale dev'essere approvato dalla Società.

È vietato apporre manifesti, locandine, striscioni, banderuole cartelli pubblicitari o iscrizioni sulla vetrina, sulle facciate o sulle parti d'uso comune, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato alla Società direttamente o tramite terzi. E' consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del logo e del tipo di attività svolta nei locali, sempre e comunque previa autorizzazione espressa della Società.

Anche gli allestimenti e qualsiasi altra ulteriore opera che possa comunque interferire con i prospetti esterni ai punti vendita, al fine di garantire idonei ed uniformi standard qualitativi, dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dalla Società.

Qualora l'esercente realizzi le opere in difformità alle previsioni di cui sopra, la Società potrà, a propria insindacabile scelta, risolvere di diritto il relativo contratto, ex art. 1456 c.c., oppure compiere le necessarie opere di ripristino, addebitandone i relativi costi all'operatore medesimo.

Le vetrine che si affacciano su parti comuni devono essere contenute entro i limiti degli spazi locati e possono essere delimitate da vetri con o senza struttura metallica, da elementi d'arredo oppure essere ad accesso totalmente libero.

È vietato installare insegne o segnali nelle parti d'uso comune, sulle facciate esterne e/o interne e/o sulle terrazze senza preventiva autorizzazione della Società.

Qualora L'Operatore abbia apposto le insegne senza la preventiva autorizzazione, la Società provvederà alla rimozione addebitandone i costi al contravventore. Tutte le insegne devono essere conformi alle seguenti specifiche:

- a) le insegne e i mezzi di identificazione con i relativi componenti devono essere contenuti entro i limiti dei luoghi affittati secondo la larghezza del fronte. In particolare, l'insegna nel suo insieme deve essere posizionata all'interno dell'apposita «fascia porta insegna» posta sopra il serramento della vetrina;

- b) tutte le insegne luminose devono essere fabbricate e installate in conformità alle normative vigenti in materia di impianti elettrici.

Sono proibite:

- a) le insegne in carta, provvisorie o costituite da materiale provvisorio, mobili, a lettere fosforescenti, a bandiera, nonché le insegne sui prospetti esterni e sulle coperture ad eccezione dei casi già specificati dal presente regolamento;
- b) Tuttavia, possono essere autorizzate, previa richiesta scritta, le insegne destinate ad una pubblicità temporanea per articoli in saldo, o altro, a condizione che esse siano progettate in modo conforme all'immagine globale del complesso commerciale e approvate dalla Società;

Deroghe a quanto sopra dovranno essere espressamente richieste ed autorizzate per iscritto dalla Società.

Art. 17
ILLUMINAZIONE DEI LOCALI

Gli operatori dovranno tenere illuminate, durante il periodo di apertura al pubblico del complesso Area Shopping, le vetrine, le insegne e tutte le parti del loro esercizio visibili dalla galleria ed accessibili al pubblico.

Art. 18
CORRETTEZZA COMMERCIALE

Il comportamento degli operatori deve essere improntato alla massima correttezza tanto nei confronti dei clienti e terzi in genere quanto nei confronti degli altri operatori del complesso Area Shopping.

Di ogni controversia degli operatori deve essere informata la Società la quale, sentiti i pareri di tutte le parti in causa, provvede ad un tentativo di bonaria composizione della controversia.

L'Operatore che dovesse causare danni alle strutture o all'immagine del complesso Area Shopping o di altri operatori è tenuto al risarcimento del danno, previsto dalla vigente normativa di legge.

Art. 19
RINTRACCIABILITA'

Tutti i singoli operatori sono tenuti, ad assicurare la rintracciabilità, loro o di persone all'uopo designate consegnando alla segreteria della Società i relativi recapiti telefonici.

Art. 20
ORARI

Lo scopo principale del complesso Area shopping, nel rispetto della vigente normativa in materia, è quello di essere aperto al pubblico il maggior tempo possibile e pertanto sarà funzionante ininterrottamente tutti i dodici mesi dell'anno, senza chiusura per ferie e durante i giorni festivi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa prevista per il riposo settimanale.

Tutti gli esercizi commerciali dovranno obbligatoriamente essere aperti al pubblico, con orario giornaliero anche "spezzato" per un periodo congruo in relazione alla stagionalità (8 ore in inverno – 10 ore estate dal 1 maggio al 30 settembre) e comunque non inferiore alle normative comunali vigenti.

L'Operatore che darà luogo all'inosservanza degli orari di apertura dei negozi al pubblico, sarà richiamato con lettera raccomandata dalla Società per violazione degli orari di apertura.

La Società si riserva, nell'interesse della migliore funzionalità del Complesso commerciale stesso a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche agli orari del complesso, dietro preavviso di 30 (trenta) giorni, con l'obbligo di tutti gli operatori di adeguarvisi.

Art. 21
CHIUSURA TEMPORANEA

La Società, per cause di forza maggiore e/o in occasioni di eventi programmatici e/o convegni e/o manifestazioni ecc., avrà il potere di chiudere temporaneamente il complesso o alcune sue zone, sino a quando sarà rimosso l'ostacolo o ragione che ne avrà determinato il provvedimento di chiusura.

Parimenti la Società potrà chiudere parte o tutte le superfici comuni per eseguire lavori od opere di riparazione o di modifica con preavviso agli interessati di almeno 2 (due) giorni, fatta eccezione nel caso di interventi eccezionali.

Art. 22
INVENTARIO FISCALE

Gli operatori che intendano effettuare l'inventario fiscale nel corso delle ore notturne dovranno essere espressamente autorizzati dalla Società a cui dovranno inviare preventiva comunicazione, con l'indicazione dei giorni all'uopo previsti.

Art. 23
POLIZZA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo agli Operatori dell'Area Shopping di sottoscrivere per proprio conto le polizze assicurative per la Responsabilità Civile contro terzi, che coprano il contenuto delle proprie attività commerciali, con particolare riferimento ai rischi relativi di eventuali incendi a persona e cose.

Le polizze assicurative delle singole aziende devono contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa.

Art. 24
MODIFICHE EVENTUALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Se necessario il presente regolamento potrà essere modificato od integrato dalla Società, allo scopo di tener conto di esigenze e di situazioni particolari sopravvenute ovvero derivanti da necessità correlate all'esercizio portuale, che saranno analizzate e formalizzate dagli operatori dell'aggregato o dalla Società stessa.

---- o o o ---

L'Operatore prende atto di quanto disposto dal D.lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali, e pertanto

Autorizza

Non autorizza

la Società Unipersonale Marina di Pescara S.r.l. con sede a Pescara in Lungomare Papa Giovanni XXIII alla disciplina del trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li _____

Il Titolare

SOCIETÀ UNIPERSONALE
MARINA DI PESCARA a R.L.


Si approvano specificamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, oltre alle premesse ed agli allegati, sottoscritti dalle parti, i seguenti artt. :
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONI - 2. GLI OPERATORI O ESERCENTI - 3. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO COMMERCIALE - 4. LOCALI, SPAZI, IMPIANTI DI USO COMUNE - 5. SERVIZI COMUNI - 6. DIVIETO DI MUTAMENTO DELLE ATTIVITA' - 7. USO E MANUTENZIONE DEI SINGOLI IMMOBILI - 8. ARREDI E ATTREZZATURA - 9. SPESE E MODALITA' DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA POTABILE- 10.




FACOLTA' DI ACCESSO/ISPEZIONE DEI LOCALI - 11. OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - 12. SICUREZZA - 13. ANIMALI - 14. MOVIMENTAZIONE - 15. SMALTIMENTO RIFIUTI - 16. INSEGNE - 17. ILLUMINAZIONE DEI LOCALI - 18. CORRETTEZZA COMMERCIALE - 19. RINTRACCIABILITA' - 20. ORARI - 21. CHIUSURA TEMPORANEA - 22. INVENTARIO FISCALE - 23. POLIZZA ASSICURATIVA - 24. MODIFICHE EVENTUALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Pescara, li _____

Il Titolare



Dir. Marittima	: ANCONA
Cap. di Porto	: PESCARA
UTE	: PESCARA
Comune	: PESCARA
Sezione	
Foglio	: 27
Allegato Sviluppo	: 02



S.I.D. - Sistema Informativo Demanio Marittimo -
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Soggetto attuatore: Consorzio C.O.C.I.